

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Convalidamento dell'elezione di San Severo. — Presentazione della relazione sul progetto di legge per estensione alle provincie ex-pontificie delle leggi demaniali e comunali. — Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Approvazione di un'aggiunta del ministro per l'interno all'articolo 62, dopo osservazioni del deputato Casaretto — Opposizioni del deputato Puccioni all'aggiunta del deputato Bortolucci, e repliche del proponente — Osservazioni del deputato Crispi, e approvazione di aggiunte della Commissione all'allegato F — Il relatore Correnti espone varie modificazioni per coordinamento agli articoli stati approvati, le quali sono ammesse — Opposizioni del deputato Biancheri all'articolo 37, e spiegazioni del deputato Depretis — Spiegazioni del medesimo e del ministro per le finanze sugl'articoli 4 e 14 — Seguono altre modificazioni in quel senso, esposte dai deputati Correnti, relatore, e Crispi — Ripresa della discussione sull'articolo 28, per imposta sul sale — Il deputato Pepoli aderisce all'istanza del ministro di rinviare i suoi emendamenti alle proposte di legge sul registro e bollo — Emendamento dei deputati Torrigiani e De Filippo per diminuzione alla tariffa — Il deputato Ricciardi vi aderisce, ritirando il suo — Considerazioni dei deputati Lanza Giovanni, Correnti, relatore, e del ministro per le finanze, in appoggio dell'articolo della Commissione — Incidente sull'ordine della votazione, nel quale parlano i deputati Rattazzi, De Filippo, Valerio, Depretis ed il ministro — Deliberazione circa la priorità — Altre osservazioni dei deputati Bargoni, Venturelli, Depretis e Sanguinetti, sopra la priorità di un voto motivato dal deputato Piolti-De'Bianchi e da altri, il quale è approvato — Votazione a squittinio nominale, e reiezione della tariffa sul sale, annessa all'articolo 28, proposta dalla Commissione — Nuova proposta della medesima — Osservazioni del deputato Pepoli, e dichiarazioni dei deputati Torrigiani e De Filippo sulla loro proposta alla tariffa — Emendamento del deputato Sella, approvato in seguito — Spiegazioni dei deputati Guttierrez ed Ungaro — Incidente sulla votazione — Approvazione della nuova proposta della Commissione alla tariffa e dell'articolo 28 — Votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge, e di quello per la convenzione monetaria colla Svizzera, col Belgio e colla Francia.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e un quarto.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale pella tornata antecedente, il quale è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,275. De Sanctis Giuseppe, di Mola di Bari, propone che nel procedere alla nuova circoscrizione delle provincie del regno, si sostituiscano alle attuali loro denominazioni, delle quali, alcune richiamano alla memoria tristi rimembranze, de' nomi che ricordino le glorie italiane, o tolti dalle circostanze fisiche delle medesime.

11,276. La Giunta municipale di Casalmaggiore, provincia di Cremona, rappresentati i gravi danni che risente quel territorio in conseguenza delle periodiche inondazioni autunnali e primaverili, prodotte dalla straordinaria quantità d'acqua che dai superiori territori Cremonesi vengono, con rettifili e derivazioni ir-

rigatorie, introdotte negli alvei che attraversano quel comune, domanda che sia ad esso assegnata la proposta somma di lire 20,000, quale concorso dell'erario nazionale, nell'esecuzione del rettifilo nel canale *Riglio Delmona*, da attuarsi sollecitamente nei modi proposti col rapporto che unisce.

11,277. La Giunta municipale di Cingoli, provincia di Macerata, rivolge una petizione conforme a quella registrata al numero 11,274 per l'esonero dal pagamento di arretrati di tassa imposta dall'ex-Governo pontificio.

PRESIDENTE. L'onorevole Negrotto-Cambiaso, dovendo assentarsi da Firenze per alcuni giorni, domanda un congedo.

L'onorevole Massarani, per una grave malattia di un suo parente, domanda un congedo di otto giorni.

L'onorevole Minervini domanda un congedo di otto giorni per recarsi presso la sua famiglia.

L'onorevole Spanò-Bolani, dovendo recarsi in famiglia per urgenti affari, domanda un congedo di 25 giorni.

L'onorevole Giovanni Morelli, dovendo assentarsi da Firenze costretto da urgenti affari, chiede un congedo di 4 giorni.

L'onorevole Bracci, essendo stato costretto da imprevista circostanza di famiglia a recarsi ad Orvieto, chiede un congedo di 3 giorni.

L'onorevole Cuzzetti per motivi gravissimi anche di salute, chiede per telegramma un congedo di 6 giorni.

L'onorevole Siccardi scrive che imperiose circostanze di famiglia lo obbligano a domandare un congedo di 15 giorni:

(Questi congedi sono accordati.)

Invito l'onorevole Brunetti alla tribuna per riferire sopra una elezione.

RELAZIONE SOPRA UNA ELEZIONE.

BRUNETTI, relatore. A nome del V ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla elezione del collegio di San Severo, nel quale fu eletto il signor Francesco De Sanctis.

Al primo scrutinio intervennero 222 votanti. Il signor De Sanctis ottenne voti 134; il signor Di Sangro Michele 78. Mancò in quella prima votazione la sezione di Serracapriola, che volontariamente si astenne, per il che l'adunanza fu dichiarata deserta. L'ufficio non ha che parole di biasimo per quegli elettori che non comprendono il loro dovere, o che peggio ancora comprendendolo vi mancano.

Al secondo scrutinio presero parte 452 elettori. Il signor De Sanctis ebbe voti 258, ed il signor Di Sangro 190; cosicchè il signor De Sanctis fu proclamato deputato.

Tutte le operazioni procederon regolarmente, non vi furono nè proteste nè reclami, per cui a nome del V ufficio (che venne in questa deliberazione all'unanimità), vi propongo la convalidazione di questa elezione.

(È convalidata.)

(I deputati Revel e De Sanctis Francesco prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rega a presentare la relazione di un disegno di legge.

REGA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, il dì 11 dicembre 1865, per l'estensione alle provincie già pontificie della legge speciale regolatrice delle materie doganali. (V. Stampato n° 9-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Rammenta la Camera come il ministro dell'interno proponesse un paragrafo da aggiungersi prima dell'ultimo dell'articolo 62: esso sarebbe così formulato dietro una lieve modificazione che vi ha fatta:

« È pure fatta facoltà al Governo di assoggettare ad un diritto giornaliero di residenza le persone che soggiornano nei lazzaretti; e di imporre una tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei lazzaretti, secondo il peso ed il volume delle medesime, e di mettere a carico dei capitani di bastimenti le spese relative alle visite sanitarie ed alle guardie, per la contumacia a bordo. « Le predette tasse saranno stabilite in misura da non eccedere le spese necessarie per i relativi servizi. »

La parola è all'onorevole Casaretto.

CASARETTO. La Commissione ha esaminato la proposta del signor ministro. Dapprima veramente aveva esitato ad accettarla in quanto che questa disposizione si vuol considerare piuttosto come un riordinamento di un servizio che non un mezzo per fornire le casse dello Stato. D'altra parte rincreseva alla Giunta l'imporre tasse sul movimento commerciale prima di aver potuto assumere esatte informazioni sulla influenza che esse avrebbero avuto sul movimento stesso. Ma il signor ministro avendo fatto conoscere qualmente col sistema presente delle tasse sanitarie, se si manifestassero delle epidemie, il Governo si troverebbe in condizione da dovere spendere più che le tasse sanitarie non fruttano all'erario, la Commissione ha creduto bene di accettare la proposta del signor ministro con quelle variazioni di cui testè venne dato lettura alla Camera.

Prima però mi sarà permesso di fare alcune osservazioni su queste tasse.

Il trattato internazionale sanitario del 1851 stabiliva due cose: 1° che i Governi contraenti non avrebbero potuto imporre tasse sanitarie all'infuori delle quattro in quella stipulazione contemplate; 2° che queste tasse non avrebbero potuto eccedere la misura delle spese necessarie al servizio sanitario.

La Francia si attenne a questo sistema e impose tutte le quattro tasse contemplate nel trattato; il Piemontefece altrettanto; ma le tasse imposte dalla Francia erano molto più lievi di quelle che fossero adottate nel regno di Sardegna, perchè, per esempio, la tassa ragguagliata a ragion di misura di stazzatura di bastimenti, mentre era nella Sardegna di 80 centesimi e di 20 a seconda della provenienza, era invece stabilita in Francia a 15 centesimi ed a 20.

In seguito con successive leggi sia del regno di Sardegna che del regno d'Italia, cioè del 1854 e del 1861, non solo si diminuirono queste tasse, ma si venne al sistema di una tassa unica, quella che colpiva i bastimenti in ragione del loro tonnello.

Innanzi tutto si credè con questo sistema di uniformarsi alla prescrizione del diritto internazionale, la quale voleva che le tasse non superassero le spese; in secondo luogo si stimò di rendere più semplice l'amministrazione e la tassa, e di far sì che venisse meno disturbato il movimento commerciale. Però è d'uopo convenire che questo sistema ha l'inconveniente che, mentre nei tempi ordinari la tassa superava la spesa, come avvenne negli ultimi anni, al rovescio nei tempi eccezionali quando dominano delle epidemie le tasse non essendo proporzionate veramente ai servizi erano inferiori alle spese stesse; quindi il signor ministro vi propone di tassare non solo il tonnello come si fa adesso, ma di colpire anche i diversi servizi, ed i passeggeri, e far pagare ai bastimenti il servizio delle guardie sanitarie.

Con questo modo non potrà mai avvenire che le spese sorpassino le entrate. Conseguenza logica quindi di questo sistema sarebbe di ridurre quelle tasse in ragione di tonnello le quali da sole, come ho detto, nei tempi normali sorpassano le spese, e le quali sono in una misura molto più forte che in Francia.

La Commissione dunque mentre da una parte accettava questo sistema, dall'altra avrebbe desiderato di diminuire questa tassa troppo elevata sul tonnello. Ma abbiamo receduto anche da questo per una considerazione che esporrò ora alla Camera. Il servizio sanitario in Italia manca assolutamente di mezzi materiali per potere procedere con esattezza; mancano i lazzeretti, perchè in parte furono distrutti, in parte le località destinate prima al lazzeretto furono invase dal crescente movimento commerciale, in parte furono destinate ad altro uso.

Quindi se veramente vuoi tenere le quarantene, è necessario fare delle spese per migliorare questi lazzeretti. E tra gli altri è assolutamente indispensabile che sia ritornato alla sua antica destinazione il lazzeretto del Varignano. Ed io spero che il signor ministro darà opera a che questo si faccia, perchè, in caso diverso, sarebbe impossibile fare il servizio sanitario sulle coste italiane del Mediterraneo.

Ed io su questo punto faccio un eccitamento al signor ministro, e spero che risponderà adeguatamente.

Ma non è solo al Varignano che bisogna provvedere, fa d'uopo provvedere anche a molte altre parti, sia per fornire degli stabilimenti grandiosi di sanità, come sarebbe appunto quello del Varignano, ove si mandano le navi le quali hanno dei casi di malattia a bordo, sia per fare dei lazzeretti, dirò così, secondari, i quali sono necessari nei grandi luoghi di commercio per alloggiare i passeggeri di quei bastimenti

che, quantunque provenienti da paesi infetti, non portano però a bordo malattia. È d'uopo quindi fare delle spese.

Per queste ragioni la Commissione ha creduto di potere per ora lasciare la tassa a ragione di tonnello; essa è persuasa, anzi ne fa espresso eccitamento al signor ministro, che queste spese, secondo il trattato internazionale della convenzione sanitaria, debbano essere unicamente destinate a migliorare il servizio sanitario, cioè a migliorare quei locali, senza dei quali quel servizio è impossibile. O bisogna abbandonare le quarantene, o bisogna avere i mezzi di farle in modo adeguato. Quindi la Commissione accetta la proposta del signor ministro.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro per l'interno.

CHIAVES, ministro per l'interno. Il Ministero ha riconosciuto che anche riducendo le tasse, di cui aveva fatto proposta, alla misura a cui le portava la Commissione, potevano ritenersi come sufficienti a far fronte a quelle spese eccezionali alle quali sono destinate.

Quanto alle tariffe riguardanti il diritto sanitario ordinario stabilito dalla legge del 1861, io non discosso insieme alla Commissione che la misura adottata in allora fu alquanto eccedente quella che venne ammessa dagli altri Stati. E a questo riguardo, ritenendo pur sempre come siffatte tasse siano destinate a sopperire al dispendio cagionato dal servizio sanitario, io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che, allorché si possa ben calcolare che i proventi sanitari ordinari vengano a superare le spese di servizio ordinario, il Ministero presenterà una legge con cui questi diritti siano scemati. Ed invero in tal caso predominerebbe la necessità di non inceppare, anzi di favorire il commercio; principio questo il quale non debbe essere trasandato, ma in ogni guisa assecondato. Però al presente sarebbe intempestivo l'addivenire a riduzioni di tali tasse, appunto per quella considerazione cui assennatamente accennava l'onorevole preopinante, cioè la necessità di riordinare il sistema dei lazzeretti.

A questo compito il Ministero attende con molta alacrità, anzi ha già in pronto parecchie relazioni le quali accennano a somme notevoli che si dovranno spendere in vari luoghi appunto per dar opera a questa sistemazione. E notisi ancora che tanto meno vi sarebbe ora l'opportunità di scemare le tasse sanitarie se si pon mente che, sebbene i lazzeretti sembrino accennare a circostanze straordinarie in cui si trovi la sanità pubblica, pur tuttavia vi sono delle spese ordinarie che ad essi si riferiscono, perchè quando un lazzeretto è compiuto, vi è, a mo' d'esempio, un personale il quale permanentemente rimane addetto al medesimo.

L'onorevole Casaretto faceva anche eccitamento al Ministero acciò faccia sì che il lazzeretto del Varignano sia pienamente restituito alla sua destinazione.

A tale proposito sono lieto di potergli dire che già da lungo tempo furono avviate pratiche dal ministro dell'interno per mettere quel lazzaretto nella condizione normale a cui ha diritto di venir ridotto.

Non tacerò che si è incontrato qualche ostacolo specialmente per essere parte di quel locale destinata a bagno; e forse questa circostanza, alla quale si connette ancora un'altra grave questione di fatto, quella, cioè, di riordinare il nostro sistema penale, potrà far sì che si frappongano ulteriori difficoltà a conseguire l'intento; ma certamente il Ministero porrà ogni cura ad eliminarle, e non dispera che vengano superate e sia raggiunto lo scopo che a tale riguardo noi tutti ci prefiggiamo.

Dichiaro adunque, terminando, che accetto le modificazioni presentate dalla Commissione, e prego la Camera di volere accogliere l'aggiunta che ebbi l'onore di proporle.

PRESIDENTE. Le modificazioni proposte dalla Commissione sono quelle di cui ho già data lettura.

Chi approva quest'aggiunta colle modificazioni proposte dalla Commissione è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 62 che parimente rimase sospeso.

(È approvato.)

Metto ai voti in complesso l'articolo 62, di cui sono già stati approvati i paragrafi che lo compongono.

(È approvato.)

Non rimane che l'aggiunta dell'onorevole Bortolucci di cui fu data lettura nella passata seduta.

PUCCIONI. Domando la parola sull'emendamento proposto dall'onorevole Bortolucci.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PUCCIONI. Sull'emendamento proposto dall'onorevole Bortolucci io propongo la questione pregiudiziale, perchè egli domanda la pubblicazione di vari articoli del Codice penale sardo nelle provincie toscane.

Ora è un fatto indubitato che tutti gli articoli di cui l'onorevole Bortolucci domanda la pubblicazione sono già pubblicati e colla legge del 5 luglio 1860, n° 4142, e colla legge del 18 dicembre 1862, n° 1046.

Con codeste leggi furono pubblicati, nelle provincie toscane, tutti gli articoli di cui parla l'onorevole Bortolucci, meno gli ultimi due, vale a dire gli articoli che si riferiscono alla definizione delle armi proprie ed improprie: ma rispetto a questi due articoli, se non erro, fu approvato un emendamento ed uno degli articoli della Commissione, col quale fu stabilito che per armi proprie ed improprie s'intendevano quelle definite negli articoli 453 e 454 del Codice penale sardo.

Così stando le cose, è manifesto che la proposta è inutile, che provvede ad un bisogno cui si è già soddisfatto e che non è luogo per parte della Camera a deliberare.

BORTOLUCCI. Quante volte sia vero, quello che io non

credo, che gli articoli, dei quali io domando la pubblicazione e l'attivazione, siano stati pubblicati anche in Toscana, capisco che allora la mia aggiunta rimane senza alcuna efficacia giuridica. Ma io credo che la legge alla quale ha voluto alludere l'onorevole Puccioni non si estenda che ai reati speciali in essa contemplati: che quindi sia necessario, per non mettere nell'imbarazzo e nel dubbio i tribunali ed i giudici nell'applicazione delle pene che riguardano il contrabbando, il decretare la pubblicazione anche nelle provincie toscane, per gli effetti della legge del contrabbando, degli articoli 56, 61, 67, 453 e 454 del Codice penale del regno sardo, giacchè sono in stretta e piena relazione colle disposizioni della legge che noi abbiamo adottato sul contrabbando medesimo.

Relativamente poi agli articoli 453 e 454, che riguardano la qualità delle armi, non è vero quello che ha asserito l'onorevole Puccioni, giacchè la Camera non ha adottato il mio emendamento, ma ha dichiarato che per armi all'effetto del contrabbando si debbano considerare quelle che sono contemplate negli articoli 453 e 454 del Codice sardo, i quali due articoli non sarebbero mai stati pubblicati nelle provincie toscane. Quindi per essi almeno è indispensabile l'ordinarne la pubblicazione e l'attivazione anche in dette provincie; diversamente non vi potrebbero ricevere la loro applicazione.

PUCCIONI. Permette, signor presidente?

Quanto a questa ultima parte della proposta Bortolucci, mi pare che si potrebbe raggiungere l'intento se la Commissione acconsentisse di aggiungere al n° 1 dell'articolo 3 dell'allegato, cui l'onorevole Bortolucci si riferisce, le parole: *che saranno pubblicate nelle provincie toscane*. Quanto agli altri articoli, di cui l'onorevole Bortolucci crede necessaria la pubblicazione, mi pare che una volta che la Camera ha stabilito che le pene del carcere le quali sono comminate dalla legge sul contrabbando, saranno graduabili a seconda delle disposizioni del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno, sia manifesta l'inutilità della pubblicazione di codesti articoli, i quali, lo ripeto, sono già pubblicati in queste nostre provincie.

BORTOLUCCI. Mi spiace di dover insistere su questo particolare che pare superfluo, ma se l'onorevole Puccioni guarda quali sono i casi nei quali si ordinò la pubblicazione di quegli articoli in Toscana, dovrà convenire meco, che quando i giudici fossero chiamati ad applicare la legge speciale del contrabbando, potrebbero benissimo dubitare se quegli articoli a cui allude siano relativi anche ai reati di contrabbando.

Quindi io credo che sia, se non necessario, almeno molto conveniente, per evitare ogni dubbio, di ordinare la pubblicazione degli articoli accennati nella mia proposta, i quali poi in sostanza non riguardano che la graduabilità delle pene, e la facoltà concessa ai tribunali di far uso dell'arbitrio, entro i limiti minimo e

massimo delle pene medesime e dei loro gradi intermedi, e riguardano di più la commutazione della pena pecuniaria nella sussidiaria del carcere; sul qual particolare l'onorevole Puccioni non può disconoscere che la legislazione toscana ha una norma e un ragguaglio ben diverso da quello che è portato dal Codice del regno italiano; onde la necessità e la giustizia d'introdurre disposizioni uniformi in tutte le provincie dell'Italia, affinchè non si avveri il deplorabile sconcio che un identico caso di contrabbando riceva a misura del luogo una difforme punizione.

CRISPI. La Commissione ha creduto di non poter accettare la proposta del deputato Bortolucci avente per iscopo di pubblicare in Toscana alcuni articoli del Codice penale comune.

Innanzi tutto alcuni di questi articoli non hanno bisogno di essere pubblicati. Se l'onorevole Bortolucci getterà uno sguardo sulle leggi del 13 luglio 1862 e del 15 giugno 1865 per le privative, troverà che in esse fu previsto il caso della conversione della multa in carcere. La legge del 13 luglio 1862 ne parla all'articolo 29, e la legge del 15 giugno 1865 all'articolo 13. Nell'articolo 13 della legge del 15 giugno 1865 venne stabilito che sarà applicato in tutto il regno l'articolo 67 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Restano ora gli altri articoli.

Per quanto riguarda l'articolo 56 del Codice del 20 novembre 1859, io avvertirò la Camera che le condizioni del sistema penale non sono uguali in tutte le provincie del regno.

Noi in Italia abbiamo due Codici penali, e ogni Codice ha la sua speciale scala penale.

La pena del carcere, secondo il Codice del 20 novembre 1859, va da sei giorni a cinque anni, i quali sono ripartiti in sei gradi. La pena del carcere, secondo il Codice penale toscano, va da un giorno a sei anni ed ha una speciale sua graduazione.

Se noi vogliamo introdurre nella scala penale toscana il carcere come è graduato nel Codice penale del 20 novembre 1859, cotesta scala verrà turbata.

La Camera immagini per poco che un individuo in conseguenza della legge punitiva del contrabbando venga punito col massimo della pena, e che questo individuo dopo espiata la pena commetta un altro reato. Il colpevole del nuovo reato non solo si presenterebbe alla giustizia del paese col reato ultimamente commesso, ma come recidivo. Quindi per una regola sanzionata nei due Codici sarebbe necessario che fosse a lui applicata una pena superiore di grado.

Ove si introducesse nella scala penale toscana il carcere siccome è graduato nel Codice del 1859, cotesta scala verrebbe scomposta, giacchè mancherebbe un anno per poter applicare la pena che immediatamente succede.

Questa è la vera ragione per cui noi abbiamo voluto

stabilire nella legge attuale la pena del carcere, lasciando poi ai rispettivi codici la graduazione della pena stessa.

Per quanto riguarda poi la pubblicazione degli articoli 453 e 454, posso assicurare che non è necessario che l'articolo 454 abbia vigore in Toscana, e però non è necessario che venga scritto nell'articolo dell'allegato della legge in esame.

Colla introduzione di quell'inciso si vuole la definizione delle armi, il che è determinato dall'articolo 453 del Codice penale del novembre 1859. La Camera lo ha accettato, e noi non possiamo che ubbidire al giudizio della Camera; ma l'articolo 454 non definisce nulla, e basta leggerlo per comprendere che casualmente sia sdruciolato nell'emendamento.

Che cosa dice l'articolo 454? Dice quello che del resto è detto nel numero primo dell'articolo 3° dell'allegato per le disposizioni punitive sul contrabbando, cioè che per gli effetti di questa legge si applicherà l'articolo 453. Ebbene, noi a ciò fare non abbiamo bisogno di ricorrere all'articolo 454.

Perchè la Camera non creda che io citi gratuitamente, leggerò codesto articolo; esso è così concepito:

« Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie, e le improprie. » Di queste si parla nell'articolo 453, onde la vostra Commissione non ha creduto doverne invocare altro.

Ciò posto, noi abbiamo fatto un articolo speciale, che verrebbe dodicesimo nella nostra legge.

Esso decreterebbe la pubblicazione dell'articolo 453.

All'onorevole Bortolucci noi possiamo fare una semplice concessione, ed è di determinare un *minimum* al carcere nell'articolo secondo della nostra legge, affinchè nell'applicazione non possa in qualche modo urtare la graduazione del Codice penale toscano. Non verremmo però ad introdurre in Toscana l'articolo 56 del Codice penale del 20 novembre 1859, il quale, come dissi un momento fa, turberebbe la scala penale del Codice vigente in questa parte del regno. Se tale concessione egli l'accetta, la Commissione sarà felice d'averlo contentato e di aver fatta una cosa che non è in urto colla logica.

BORTOLUCCI. Debbo far osservare all'onorevole Crispi che sono lieto che egli, colla sua dichiarazione e coi suoi rilievi, sia venuto nel concetto degli emendamenti che io aveva proposti fin da principio alla Camera, e che, in seguito a nuove proposizioni dell'onorevole Puccioni, furono respinti. Ma egli deve sapere che gli inconvenienti da lui ricordati sono dovuti a ciò che la Commissione propose e la Camera adottò, anzichè il mio temperamento, il partito di riferirsi, quanto alla qualità delle armi nel contrabbando, agli articoli 453 e 454 del Codice del regno, mentre io mi riferiva appunto alle disposizioni delle singole legislazioni penali vigenti

in Italia, che in questa parte hanno identiche definizioni.

Rispetto poi all'ultima dichiarazione dell'onorevole Crispi, non sono alieno dall'accettarla, giacchè, come io aveva fin da principio proposto, per avere una norma comune ed un trattamento eguale così in Toscana, come nelle altre parti dell'Italia la pena del carcere, di che si parla nei diversi casi di contrabbando, dovrebbe, oltre al massimo, portare anche un minimo specifico e fisso non minore di sei giorni, che è quello seguito dal Codice penale del regno.

PRESIDENTE. La Commissione, per raggiungere lo scopo cui mirava l'articolo presentato dall'onorevole Bortolucci, propone che nell'allegato *F* all'articolo 2, invece delle parole: « col carcere estensibile a due anni, » si dica: « col carcere da sei giorni a due anni. »

Parimente nel 4° paragrafo del medesimo articolo 2° dell'allegato *F*, la Commissione propone che, invece di dire: « col carcere estensibile a 6 mesi, » si dica: « col carcere da sei giorni a sei mesi. »

Da ultimo propone che prima dell'ultimo articolo dell'allegato *F* se ne aggiunga un altro così formulato:

« Sarà pubblicato nelle provincie toscane l'articolo 472 del Codice penale del 1859. » E così l'articolo 13 prenderebbe il numero 14.

Pongo ai voti queste modificazioni proposte dalla Commissione all'allegato *F*.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate.)

La Commissione ha da proporre anche altre modificazioni?

Sa la Camera che l'articolo 52 del nostro regolamento autorizza la Commissione a richiamare la sua attenzione sopra alcuni emendamenti collo scopo di meglio coordinare le disposizioni della legge.

CORRENTI, relatore. La Commissione, valendosi della facoltà dell'articolo 52 del regolamento della Camera, come avea già annunciato nella precedente seduta, si è occupata nelle sue ultime adunanze di rivedere tutto il complicato e molteplice lavoro che da un mese andiamo facendo affine di introdurvi le necessarie correzioni, se per avventura nella dizione od in qualche disposizione si fosse introdotto od un'antinomia od un errore od un'espressione poco esatta. Avendo compiuto testè il suo lavoro, lasciando sempre sospeso l'articolo 23 relativo al sale, essa mi ha incaricato di riferire sulle modificazioni coordinative che essa intende proporre alla Camera.

A quest'uopo passerò in rivista gli articoli che vennero modificati. Gli articoli 1 e 2 della legge rimangono come vennero votati. L'articolo 3 invece venne notevolmente modificato. Ne dirò le ragioni.

La Camera ricorderà, che la discussione giunse all'articolo 5, dopo una viva discettazione; la Commissione ebbe a pregar la Camera di accordarle una

notte di riflessione; ed il giorno dopo annunciò che manteneva l'articolo 5, ma nel tempo stesso io riconosceva necessario d'introdurre una modificazione nell'epoca da cui doveva cominciare l'applicazione della imposta. Fin d'allora si annunciò anche che quest'epoca sarebbe stata, in luogo del 1° gennaio 1866, il 1° luglio 1866, vale a dire che pel corrente semestre verrebbe sospesa l'applicazione dell'imposta. Ora, essa ha dovuto introdurre nel testo della legge conformi modificazioni le quali ci danno l'articolo 3 espresso in questi termini:

« Art. 3, La legge 14 luglio 1864, numero 1830, che stabilì un'imposta sui redditi della ricchezza mobile è mantenuta in vigore. »

Secondo capoverso:

« Pel primo semestre 1866, il Governo è autorizzato ad esigere le imposte valendosi dei ruoli rettificati del 1865. »

Ultimo capoverso:

« Pel secondo semestre del 1866, l'imposta sarà applicata colle modificazioni introdotte in forza degli articoli seguenti. »

PRESIDENTE. Siccome molte sono le modificazioni che la Commissione propone, non sarà male ch'io le ponga ai voti volta per volta. (*Sì! sì!*) Allora, se non vi sono opposizioni, pongo ai voti le modificazioni proposte all'articolo 3.

(Sono approvate.)

CORRENTI, relatore. In conseguenza delle modificazioni proposte all'articolo 3, e che del resto erano già state consentite dalla Camera, l'articolo 4 ebbe a subire, nella sua compilazione, una lieve modificazione. Ove dice: « La imposta sui redditi della ricchezza mobile è stabilita pel 1866, » naturalmente si dovette sostituire: « dal 1° luglio 1866, » per mettere questa frase in armonia colle modificazioni introdotte nell'altro articolo.

Così una pura modificazione di dizione e di chiarezza è quella che vi si propone pel terzo capoverso dell'articolo 4, in cui era scritto: « I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della legge, saranno, ecc. » Qui si è dovuto dire: « della stessa legge, » vale a dire della legge 14 luglio 1864, menzionata sopra.

(La Camera approva.)

L'articolo 6 offre una lievissima modificazione puramente grammaticale. Si diceva:

« Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali che si pagano dal tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio, di pensioni o di assegni. »

Onde evitare questi incisi ripetuti sempre e retti da una stessa proposizione, si è cambiata la frase « per

mezzo di ritenuta, » nell'altra « mediante ritenuta, ecc. cce. »

(È approvata.)

L'articolo ottavo all'ultimo alinea ha subito una modificazione che vi si propone, e la quale è di qualche gravità. In quest'articolo si contenevano le disposizioni sul luogo in cui si hanno a fare le notificazioni e i pagamenti per la ricchezza mobile.

Ricorderà la Camera che la Commissione già due volte annunciò che era stato introdotto qui un emendamento, il quale perturbava grandemente l'economia e la pratica applicazione della legge. Quest'emendamento è quello espresso nell'ultimo alinea di quest'articolo.

« I privati faranno la loro dichiarazione e pagheranno la loro quota d'imposta nel comune o consorzio dove hanno il loro domicilio legale, ed in mancanza, dove hanno la loro dimora. »

Io ebbi già l'onore in una delle precedenti sedute di avvertire che la Commissione sarebbe ritornata su questa decisione; e per un motivo gravissimo. Nell'articolo, come ora è scritto, non si contemplano che i privati i quali hanno domicilio nello Stato, ma v'hanno anche cittadini che non sono domiciliati nello Stato, e che sono sottoposti all'imposta come cittadini, e v'ha altresì degli stranieri che avendo redditi nello Stato e non domicilio nel medesimo, sono parimente soggetti all'imposta.

Ora la formola attuale non contempla che una parte, e non risolve gli altri due casi abbastanza frequenti, e che del resto erano già contemplati dalla legge del 1864. Oltre a ciò la pratica ha dimostrato come il lasciare la scelta del domicilio al contribuente non possa passare senza gravi pericoli, e questi pericoli sono ora cresciuti per le disposizioni successive da voi votate in questa legge riguardo alle sovrimposte comunali. Potrebbe avvenire che un contribuente scegliesse un domicilio diverso dalla sua dimora o residenza abituale, per uscire da un comune dove le sovrimposte fossero aggravate, e scegliesse il domicilio in un comune dove le sovrimposte fossero leggere; con ciò verrebbe naturalmente a perturbare l'ordine delle finanze comunali, giacchè godrebbe dei vantaggi del comune dove avrebbe la residenza sua abituale e pagherebbe poi in un altro comune.

Per conseguenza la Commissione è stata costretta a pregare la Camera di approvare la seguente disposizione, che in sostanza non fa se non rimandare la materia fin qui discorsa alle disposizioni della legge del 1864, dove i casi tanto dello straniero quanto del cittadino rispetto alla residenza effettiva erano chiaramente definiti.

Propone dunque la Commissione questa redazione, in luogo dell'ultimo capoverso dell'articolo:

« Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i contribuenti faranno le loro dichiarazioni e paghe-

ranno la loro quota d'imposta nei luoghi stabiliti dalle disposizioni della legge 14 luglio 1864. »

E se la Camera non ha difficoltà, la Commissione desidererebbe che questo capoverso formasse una disposizione speciale che costituirà un articolo a parte, e che diventerebbe l'articolo 9 della nuova legge.

(La Camera approva.)

L'articolo 9, che ora diventa 10, non presenta se non una lievissima modificazione grammaticale.

Nel secondo capoverso, dove si scrisse: « nel caso in cui un contribuente è tenuto a fare, » si scriva: « sia tenuto a fare. »

(La Camera approva.)

L'articolo 10, che ora diventa 11, dovrebbe andare soggetto ad una soppressione, di cui è facile dare la ragione.

L'articolo dice ora: « Le liste dei contribuenti e degli indigenti preparate dalle Giunte municipali, ecc. » Parve alla Commissione che l'espressione: « e degli indigenti » fosse affatto supervacanea ed inutile, in quanto che ora o i poveri hanno redditi al disotto delle 250 lire, contemplati nella seconda e terza categoria, ed allora sono esenti per legge, o hanno una rendita fissa, ed allora devono pagare poichè nessuna delle rendite fisse, per quanto minima, è esentata, essendosi essa considerata come un principio di ricchezza. Era dunque inutile di dare alle Giunte municipali un lavoro che non ha più uno scopo nell'economia della legge.

(È approvata la soppressione.)

Gli altri articoli, sino all'articolo 14, che ora sarebbe il 15, non richiedono alcuna modificazione.

L'articolo 15 cominciava colle parole: *Per l'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra, ecc.* Naturalmente per gli stessi motivi che ho già accennati quando si trattava delle modificazioni all'articolo 3, qui si dovrà dire: *Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato, ecc.* e così rimane fermo il decimo di guerra pel primo semestre di quest'anno.

(È approvato.)

Per gli stessi motivi ora accennati, cioè pel cambiamento dell'epoca in cui principia l'applicazione della tassa, che non comincerà ad essere operativa se non al 1° luglio 1866, si è dovuto proporre all'articolo 15, titolo 2°, ora diventato articolo 16, le parole seguenti:

« Dal 1° luglio 1866 saranno applicate rispetto alle imposte e sovrimposte provinciali e comunali le seguenti disposizioni. » E poi vengono gli articoli come si trovano scritti per tutto il titolo secondo.

PRESIDENTE. E ne farebbe un articolo a parte?

CORRENTI, relatore. No; è come una introduzione all'articolo 16.

(È approvata.)

All'articolo 20, ora 21, vi è una lieve modificazione che consiste nel cambiare *giungessero* in *giungano*. È una modificazione puramente grammaticale per armonizzare i tempi dei vari versi dell'articolo, il quale

dice: « Quando i centesimi addizionali, provinciali e comunali sull'imposta fondiaria giungessero complessivamente a pareggiare l'imposta, ecc., i comuni non potranno aumentare, ecc. »

Invece di *giungessero* si propone di dire *giungano*.
(È approvata.)

Al titolo terzo, *tassa sulle vetture e sui domestici*, l'articolo 21, ora 22, venne riformato leggermente in una sola parola, allo scopo di metterlo in armonia col l'intitolazione del titolo, il quale dice: *Tassa sulle vetture e sui domestici*. L'articolo dice:

« Sarà posta una tassa sulle vetture pubbliche e private e sui famigli, in conformità dell'allegato A. »

Ora si propone di sostituire la parola *domestici* a *famigli*, quantunque questa parola sia di dubbia italianità; ma conveniva porla in armonia col titolo.

(È approvata.)

Articolo 22, ora 23.

Qui gli emendamenti sebbene sieno di non molta importanza, però sono parecchi, perchè vi erano delle parole esuberanti, che si sono dovute togliere. Quest' articolo dice:

« Titolo IV, *imposte indirette*. — Capo I, *dazi di confine*, articolo 22. — Il Governo del Re è autorizzato a modificare la tariffa dei dazi doganali d'importazione e di esportazione nei limiti però che nessun nuovo dazio d'importazione possa essere decretato che passi il dieci per cento, e nessun nuovo dazio d'esportazione che passi il tre per cento ad eccezione dei generi coloniali.

« Questa facoltà durerà tutto l'anno 1866. »

Come vede la Camera, quest'articolo riusciva scompiagiato; oltre a ciò occorre specificare a che si riferisse il 10 e il 3 per 100: e ricordare che oltre il dazio dei coloniali si doveva eccettuare anche quello del vino. L'articolo fu quindi riscritto in questa forma:

« Il Governo del Re è autorizzato a modificare la tariffa dei dazi doganali, purchè nessun nuovo dazio di importazione, ad eccezione del dazio sul vino e sui generi coloniali, oltrepassi il 10 per cento, e nessun nuovo dazio di esportazione il 3 per cento del valore della merce.

« Questa facoltà durerà tutto l'anno 1866. »

(La Camera approva.)

All'articolo 34 ora 35, non v'è che una piccola modificazione.

Invece di *mosti e vino* come è scritto nell'ultimo capoverso, si dice *mosto e vino*.

È una rettificazione puramente grammaticale.

(È approvata.)

All'articolo 35 ora 36 deve esser soppressa la parola *allegato*, giacchè l'allegato qui richiamato non è altro che l'allegato stesso menzionato al secondo capoverso dell'articolo precedente.

Questa parola rimane perciò affatto inutile.

(È approvato.)

C'è pure una correzione meramente di stampa nel quarto capoverso, dove invece di: *in essa*, deve leggersi *in esse*.

PRESIDENTE. Non occorre deliberazione.

CORRENTI, relatore. All'articolo 37 ora 38 v'è a fare una piccola correzione. Invece di dire come sta scritto nei riguardi dell'imposta, si dirà: *riguardo all'imposta*.

Nel secondo capoverso poi vennero introdotte modificazioni di maggior rilevanza, ma che però non turbano per nulla la portata del capoverso.

Si diceva:

« Si estenderà il dazio anche alle farine ed agli olii che si fabbricano entro la linea daziaria dei comuni chiusi, quando questi prodotti vengano dichiarati per la consumazione locale. » Adesso quanto agli olii non è più il caso di dirlo, perchè per gli olii separatamente si è già provveduto; si voleva sulle farine che vengono macinate nell'interno del comune; quindi si dice: *farine macinate entro la linea daziaria dei comuni chiusi quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale*. Così questo capoverso non si riferisce che alle farine consumate nell'interno della cinta daziaria. Il successivo capoverso deve dire: « *La stessa disposizione si applicherà agli olii ed ai vini fatti con ulive ed uve raccolte nel perimetro daziario.* »

PESCATORE. Domando la parola.

La nuova redazione temo che renda illusoria la disposizione stessa. Infatti, colla nuova redazione si vuole che non altrimenti abbia luogo la disposizione che assoggetta a dazio anche i prodotti che nascono nel territorio, se non quando il contribuente abbia la bontà di dichiarare che egli le destina a consumazione locale. In mancanza di questo fatto, non nasce l'obbligo del pagamento del dazio.

CRISPI. No! no!

CORRENTI, relatore. Non è il caso.

PRESIDENTE. L'articolo votato dalla Commissione diceva: « Quando questi prodotti vengano dichiarati per la consumazione locale. » Quindi non è il caso...

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Parmi che la variazione introdotta dalla Commissione in questo articolo e nell'aggiunta che fu adottata, muti sostanzialmente il senso dell'articolo votato, e renda molto più grave la posizione dei proprietari degli olii.

Qual era il senso dell'emendamento Viacava? Era questo: i prodotti (siano vini siano olii) che si raccolgono entro le cinte daziarie sarebbero colpiti dal dazio di consumo, quando si fossero dichiarati come destinati al consumo locale; ne verrebbe per conseguenza che il proprietario, il quale abita nelle campagne fuori del centro, e che depone i suoi prodotti nella sua casa sino a che possa trasportarli, sarebbe colpito dal dazio di consumo. In tal modo invece di avere una tassa di

consumazione, avremmo una tassa di produzione; la legge sarebbe affatto snaturata, e la condizione dei proprietari ne verrebbe di molto resa deteriore. Essi sarebbero obbligati ad anticipare il dazio di consumo, salvo il caso della restituzione, che secondo il vostro articolo non avverrà mai. Non amo dire parole troppo gravi, ma mi pare che la Commissione ha fatto e fa prova di una severità eccessiva verso i proprietari.

LANZA GIOVANNI Ora l'onorevole Biancheri rientra nella discussione della proposta.

BIANCHERI. Vi sono chiamato dalla modificazione che la Commissione introduce, e per la quale una tassa di consumazione viene a convertirsi in una tassa di produzione. Questo, lo ripeto, è uno snaturare la legge: faccio quindi istanza perchè la modificazione non venga accettata dalla Camera.

DEPRETIS. Se realmente si fosse in quest'articolo introdotta una qualunque variazione, la obiezione dell'onorevole Biancheri sarebbe fondata, ma il fatto si è che non vi ha alcuna modificazione. La Commissione non ha fatto altro che riordinare un poco meglio le disposizioni sancite dalla Camera, come era suo dovere.

Vediamo infatti quali erano le disposizioni adottate dalla Camera coll'articolo 37 che ora è diventato 38. Il primo alinea dell'articolo si riferiva agli animali che nascono nei comuni chiusi, e non occorre occuparsene.

Veniamo alla disposizione che si riferiva all'olio, la quale era così formulata:

« Si estenderà la tassa anche alle farine ed agli olii che si fabbricano entro la linea daziaria dei comuni chiusi, quando questi prodotti vengono dichiarati per la consumazione locale »

Poi si diceva:

« La stessa disposizione si applicherà ai vini fatti con uve raccolte nel perimetro daziario. »

Trattavasi dunque di tre derrate, la farina, l'olio e il vino, le quali erano contemplate dalla proposta che fu adottata dalla Camera, e nel caso in cui si producevano nella cinta daziaria dei comuni chiusi.

La Commissione che cosa ha fatto? Essa ha separato per maggior chiarezza le farine dagli olii e dai vini, perchè i vini e gli olii esigono un trattamento omogeneo, e le farine formano un caso a parte perchè il grano non è soggetto alle disposizioni che si riferiscono alle uve e alle olive.

Ora veda l'onorevole Biancheri in che consiste la disposizione adottata dalla Commissione. Essa dice che: « si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei comuni chiusi, quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale, » e soggiunge:

« La stessa disposizione che si applica alle farine, si applicherà agli olii ed ai vini fatti con ulive od uve raccolte nel perimetro daziario. »

Egli vede da ciò che fra le due disposizioni non c'è

differenza; e noti che è mantenuto l'ultimo capoverso dell'articolo il quale dice:

« Che sarà provveduto con apposito regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell'interno dei comuni chiusi, *destinati* all'interna consumazione. »

Cosicchè è mantenuta anche questa disposizione, per conservare a questa tassa il carattere di tassa di consumazione e non di tassa di produzione; quindi se vorrà confrontare le due disposizioni, l'onorevole Biancheri potrà facilmente verificare che, malgrado il riordinamento nella forma dell'articolo, non vi esiste differenza alcuna nella sostanza.

BIANCHERI. Se non si ha sott'occhio l'articolo, come si può verificare?

PRESIDENTE. Essendovi opposizione, pongo ai voti per alzata e seduta la modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 37, ora divenuto articolo 38.

(La Camera approva.)

CORRENTI, relatore. Mi corre l'obbligo di fare una breve dichiarazione; mi sono state fatte delle osservazioni le quali non importano veramente una correzione nella legge; ma la Commissione ha deliberato di fare una dichiarazione credendo che le dichiarazioni fatte nel seno della Camera verranno reputate sufficienti.

All'articolo 4° si parla dell'8 per cento sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente, ed all'articolo 14 si parla del 4 per cento. Naturalmente si intende che l'8 ed il 4 per cento all'anno, non sono riferibili altro che alla rendita annuale.

In ogni modo siccome adesso si è ristretta al solo secondo semestre dell'anno corrente, la Commissione dichiara che deve intendersi quello che del resto è così facile ad intendersi, che parla cioè di una ragione annuale e non di una ragione semestrale; si potrebbe anche aggiungere, ma credo che sia proprio inutile.

DEPRETIS. Domando la parola.

Voci. È inutile.

Altre voci. È utilissimo e necessario.

MINISTRO PER LE FINANZE. Credo che la dichiarazione fatta sia più che sufficiente, tanto più che storicamente si sa dai processi verbali, che quell'articolo diceva: *Per l'anno 1866*, ed era votato così, e che oggi la Commissione, per pura coordinazione degli articoli, propose quell'emendamento che non può variare ciò che la Camera ha votato.

La Camera ha votato che sia il 4 per cento all'anno, la Commissione non può variare ciò che ha votato; e non si può quindi aver dubbio alcuno che il 4 per cento sia in ragione di anno e non per sei mesi. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Non si facciano conversazioni; facciano piuttosto delle proposte.

CORRENTI, relatore. Dopo le dichiarazioni fatte a

nome della Commissione e del ministro, non credo sia necessaria altra spiegazione.

BERTI-PICHAT. Io domando che tale dichiarazione sia espressa esplicitamente nell'articolo, perchè altrimenti correremo il pericolo se non altro di questioni e contestazioni, come, mi pare, aveva dubitato anche l'onorevole Correnti.

DEPRETIS. Io non voglio neppure opporre la questione pregiudiziale, per essere quest'articolo stato già votato, ma dirò che bisogna essere ben inclinati alla critica ed al sospetto per pensare che si possa applicare l'8 per cento alla rendita della ricchezza mobile, in modo che diventi il 16 per un anno e ciò dopo tutte le discussioni che ebbero luogo, come pure che possa credersi dell'8 per cento a vece del quattro la tassa sulla rendita fondiaria.

Ma, in nome di Dio, se l'applicazione della legge è limitata ad un semestre, volete voi che il contribuente consegni la totale rendita dell'anno invece della metà? invece della rendita che ha potuto realizzare in sei mesi, volete che consegni quella che ha realizzato in tutto l'anno?

Io credo che sia un vero perditempo il soffermarsi su questa questione.

CORRENTI, relatore. L'articolo 38 ora diventato 39 viene modificato lievemente colla soppressione della parola *allegato* che si trova stampata nella copia distribuita oggi, ma che non ha ragione di essere. Cosicché l'articolo sarebbe così concepito:

« Art. 39. L'articolo 8 della legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa. »

L'articolo 39 ora 40 comincia così:

« I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'articolo 51. » Ora deve dirsi: « annoverate all'articolo 35, » perchè la citazione era sbagliata, e l'articolo prima 34 ora è 35.

Poi alla fine di questo capoverso si dice:

« Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane, paste e riso ai quali sarà applicato il *maximum* degli altri dazi di consumo. »

Invece di dire: *sarà applicato il maximum*, deve dirsi: *potrà applicarsi il maximum*, perchè non paia essere necessario applicare il *maximum*, ma essere in facoltà.

L'altro capoverso dice poi:

« Potrà inoltre il Governo del Re acconsentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento, previo il parere della deputazione principale. »

Qui è occorso un errore di stampa, invece di *deputazione principale*, si deve dire: *deputazione provinciale*.

Poi, ove dice: *al 15 per cento*, si deve aggiungere, *del valore* e dire: « al 15 per cento del valore, previo il parere della deputazione provinciale. »

L'ultimo capoverso poi è in questi termini:

« Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda dei municipi, previo il parere della Camera di commercio locale e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle sopraindicate sulle quali possano imporre una tassa i comuni. »

La Commissione ha creduta superflua la parola *locale* dopo *Camera di commercio*.

(Queste modificazioni all'articolo 39 sono approvate.)

Nell'articolo 41 ora diventato 42 non c'è che la soppressione della parola « state » si deve dire cioè: « Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, n° 1827 che non siano espressamente modificate colla presente. »

(È approvata.)

Dopo l'articolo 41 viene l'articolo 42 ora fatto 43 ove occorre una lieve correzione di stampa. Dove è detto in fine dell'alea: « purchè paghino un canone che pei comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi, e per gli aperti di diciassette decimi, » bisogna dire: « e per gli aperti a diciassette decimi. »

Così pure nell'ultimo alinea invece di « all'infuori di quello di Torino, » deve dirsi: « ad eccezione di quello di Torino. »

(Sono approvate.)

L'articolo 43 ora 44 rimane come è scritto.

L'articolo 46 diventerebbe ora 45. Giacchè l'articolo 43 è diventato 44, l'articolo 46 che ora è l'ultimo del titolo diventerebbe 45 per metterlo in ordine, poichè vi era intercalato l'articolo transitorio proposto se non m'inganno, dall'onorevole Pepoli, articolo che non aveva numero. In questo articolo 46 che diventerebbe ora il 45 non c'è altra variazione se non una tenuissima grammaticale nell'ultimo capoverso; invece di: « A coloro che abusassero, » si dirà: « A coloro che abusino. »

L'articolo 45 diventerebbe 46, e qui occorre una modificazione al secondo capoverso dove dice:

« A colui che dopo essere stato condannato tre volte commetterà (dice adesso) un nuovo reato di contrabbando, » invece si sostituirebbe « una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, ecc. » e così pure nel successivo capoverso dove dice « al reato di contrabbando, » si dirà: « al contrabbando. »

(Sono approvate.)

L'articolo transitorio diventerà l'ultimo di questo capitolo, e porterà il numero 47.

In quest'articolo invece di dire: « È prorogata a tutto il 1867 la facoltà concessa al Governo nell'ultimo paragrafo, ecc. » con molto maggiore semplicità può dirsi: « È fatta facoltà al Governo di permettere che i dazi (invece di dire « le tasse sui dazi ») di consumo esclusivamente comunali si mantengano a tutto l'anno 1867 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'articolo 13 della legge 3 luglio 1864 nei comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Prima di passare agli allegati vorrei richiamare la Commissione sopra un errore di stampa, ciò che io credo.

Nell'articolo 34, ora 35, al capoverso terzo, ove dice: « nell'esportazione dallo Stato dei prodotti compresi, ecc. » mi pare si debba dire: « nell'esportazione dai comuni per l'estero, ecc. »

Mi pare fosse questa la formola approvata dalla Camera. L'altra dev'essere un'inesattezza.

LANZA GIOVANNI. Ognuno può sovvenirsi che questo emendamento fu suggerito dal ministro delle finanze. Fu osservato allora molto giustamente che, qualora si ammettesse che la restituzione di questo diritto dovesse farsi al confine, difficilmente si sarebbe potuto riconoscere da qual comune provenisse questa merce, la quale dopo aver pagato il dazio per entrare nel comune, doveva poi pagarla per uscire dallo Stato. Il ministro ha suggerito di modificare questa frase, dicendo: « in caso d'esportazione dai comuni per l'estero. » In questo modo la cosa rimane chiara e di facile attuazione.

PRESIDENTE. La Commissione ed il signor ministro sono d'accordo che debba stare il terzo paragrafo?

VALERIO. Colla nuova dicitura, della quale comprendo la ragione, vorrei sapere come si combinerà la maniera della restituzione; si accompagnerà questa merce dal comune sino all'estero? Poichè pareva a me che colla prima dicitura s'intendesse che la restituzione si fa solo quando la merce esce dallo Stato, esce dalla linea di confine, esce dalla linea doganale.

Ora ne verrebbe che la restituzione si dovesse fare quando la merce esce dal comune. E dal comune per arrivare fin fuori dello Stato si accompagnerà la merce? Come si farà? La questione è abbastanza difficile. Io comprendeva meglio la prima locuzione, perchè m'indicava che il diritto della restituzione nasceva solo dal momento in cui la merce avesse varcato il confine. Secondo me questa sarebbe una disposizione molto più sana e sicura, eviterebbe delle spese, dei contrabbandi e delle difficoltà che portano dei gravami sulle merci.

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso accordargliela.

BIANCHERI. La domando per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Se la Camera e la Commissione lo consentono io le do la parola (*No! no!*), ma le faccio osservare che il regolamento dà facoltà di domandar la parola a un oratore soltanto quando si tratta di modificazioni proposte dalla Commissione in ordine all'articolo 52 del regolamento medesimo. Rammento inoltre all'onorevole Valerio e all'onorevole Biancheri che non è lecito tornare sulle cose già decise dalla Camera. Se sta quel che ho detto, che, cioè, la Camera abbia deliberato che il 3° paragrafo dell'articolo 35 debba essere formulato così: *Nell'esportazione dai*

comuni per l'estero, ecc. non si può tornarvi sopra. Resterà poi a provvedersicol regolamento, se occorra, a quello che accennava l'onorevole Valerio. Ma, quando la Camera abbia deliberato che l'articolo 34, ora 35, in quel capoverso sia formulato così, la sua deliberazione è irretrattabile.

VALERIO. Io non intendeva di proporre una nuova deliberazione, io ho inteso fino ad ora che la deliberazione della Camera fosse quale ci risulta dallo stampato che abbiamo sott'occhio.

Una voce. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Valerio non ha inteso bene le mie parole. Io richiamava appunto la Commissione ad avvertire che in questo capoverso dell'articolo 35 era incorso un errore di copia, o di stampa; e poichè vi è detto *nella esportazione dallo Stato*, invece di dire *nella esportazione dai comuni per l'estero*, la Commissione ed il signor ministro hanno riconosciuto la giustizia di questa mia avvertenza. Dunque è questione finita.

VALERIO. Non faccio altra osservazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore può procedere oltre ed indicare le modificazioni che propone la Commissione negli allegati.

CORRENTI, relatore. C'è ancora una piccola modificazione all'articolo 47 ora 48, il quale dice:

« Titolo V, *proventi di servizi pubblici*, articolo 47. I passaporti, le vidimazioni, e le legalizzazioni degli atti tanto fatte nello Stato per servire all'estero, quanto fatte all'estero per servire nello Stato, sono tassati conforme alla tariffa unita, Allegato... »

Qui la parola *fatte*, che si ripete due volte, si riferisce agli atti, epperò si deve dire *fatti*.

(Questa modificazione è approvata.)

Veniamo agli allegati.

Nel secondo capoverso dell'articolo 2 allegato *A*, *tassa sulle vetture e sui domestici* si dice:

« Non sono compresi in questa legge i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di spettanza dello Stato. »

La Commissione propone che alle parole *di spettanza dello Stato*, si sostituisca: *di proprietà dello Stato*.

(Questa modificazione è approvata.)

Nell'allegato relativo al progetto di legge per l'applicazione della privativa sulla fabbricazione e vendita della polvere da fuoco a tutto lo Stato, in quanto alla lettera dell'allegato si metterà poi, come la numerazione. In fine dell'articolo 10 di questo allegato è stata fatta un'aggiunta di qualche importanza.

Laddove l'articolo dice *alle prescrizioni sulle espropriazioni forzate*, si aggiunse: *per pubblica utilità*.

È evidente il motivo per cui si fece questa aggiunta.

(È approvata.)

La tariffa di questo allegato delle polveri da fuoco era così intitolata:

« Tariffa dei prezzi per la vendita delle polveri da fuoco nelle provincie in cui è in vigore la privativa. »

Queste ultime parole potevano far nascere qualche falsa interpretazione, e quindi si sono sopprese le parole nelle provincie in cui è in vigore la privativa.

(È approvata la soppressione.)

Siamo all'allegato in cui furono comprese tutte le disposizioni relative al contrabbando. L'allegato avrebbe, credo, la lettera F. L'articolo primo diceva: « L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, ecc. »

La Commissione credè che quest'ultima parte potesse dar luogo a dubbi, e paresse che si volesse limitare all'organizzazione; quindi aggiunse: « esiste anche pel solo fatto del contrabbando. »

(L'aggiunta è approvata.)

E nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 la Commissione aggiunse solamente la citazione di un regolamento. Si diceva: « Colui che avrà commesso un contrabbando sarà punito con la multa stabilita, ecc., » si è aggiunto: « dalla legge 13 luglio 1852, » il resto come sta scritto.

(L'aggiunta è approvata.)

All'articolo 3 al 2° capoverso del primo alinea si trovano citati due articoli del Codice penale 453 e 454. La Commissione ha stimato superflua la citazione dell'articolo 454, giacchè l'articolo 453 comprende tutto quello che si riferisce alla qualificazione delle armi. Oltre a ciò la Commissione propone per maggior regolarità di citare la data del Codice penale e di dire: « del novembre 1859. »

Resterà scritta in questo modo: « Quando avvenga a mano armata di tre o più persone, od in unione quantunque non armate. Per armi s'intendono quelle indicate nell'articolo 453 del Codice penale del 20 novembre 1859. »

(È approvata.)

Nell'articolo 4, ora secondo, si diceva: « sarà considerato come agente principale colui che abbia dato mandato o con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizii colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato. »

In questo alinea si sostituisce la disgiuntiva *ovvero* alla disgiuntiva *o*, per istaccare maggiormente un inciso dall'altro; cosicchè si direbbe: « ovvero con dono, promesse, abuso di potere od autorità, o con artifizii colpevoli indotto taluno a commettere il reato. »

Nell'ultimo capoverso dello stesso paragrafo si diceva: « colui che scientemente o volontariamente somministri all'associazione, di cui all'articolo 38, o a taluno di essa, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando. »

L'articolo ch'era 38 quando l'allegato formava corpo colla legge, è ora diventato l'articolo 1° di questo nuovo allegato.

Inoltre l'espressione « a taluno di essa » era molto vaga

ed alquanto viziosa, perciò si propone di dire: « Coloro i quali scientemente o volontariamente somministrano all'associazione di cui all'articolo 1°, od a taluno che ne faccia parte armi, munizioni, ecc. »

(È approvata.)

Nell'articolo successivo, ora 2 si diceva:

« Sono considerati quali complici:

1° Coloro che facciano atto d'assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti ricetteranno, nasconderanno o s'intrometteranno per far vendere oggetti provenienti da contrabbando. »

Per mettere in armonia la sintassi ed i tempi dei verbi (poichè si dice: « coloro che facciano atti » e più sotto: « ricetteranno, nasconderanno, s'intrometteranno »), si propone di dire: « coloro che faranno atti d'assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza cogli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando o s'intrometteranno per farli vendere. »

(È approvato.)

CRISPI. Nell'articolo 6, il paragrafo 3°, il quale si volle anche mettere d'accordo con altre deliberazioni prese dalla Camera in conseguenza d'una proposta del deputato Puccioni, il § 3° andrebbe così redatto:

« Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dai Codici penali del regno. Con la medesima pena, ma non applicata nel *maximum*, saranno puniti coloro che senza precedente trattato od intelligenza, avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti dal contrabbando. »

Non c'è alcun mutamento nel concetto primitivo dell'articolo; sono riordinati qui i due paragrafi, e cancellate le parole: *da uno a tre gradi*, è tolta la dissonanza che da tali parole sarebbe venuta nei due Codici penali del regno.

PRESIDENTE. Ho bisogno di fare una domanda all'onorevole Crispi: l'articolo che aveva proposto l'onorevole Puccioni non fu approvato dalla Camera? Non ha alcuna influenza? Ne fu approvata soltanto una parte?

CRISPI. Fu approvato in parte.

Il deputato Puccioni, trovando che nel paragrafo 3°, era detto che la pena andrebbe diminuita per i colpevoli ivi contemplati da uno a tre gradi, ebbe ad osservare che sarebbe surta qualche difficoltà nel modo di applicarla in Toscana, ove vi rimanessela graduazione del Codice penale toscano. Ad evitare cotesto inconveniente, si è proposta la nuova formula, che lascia integra la graduazione del carcere in Toscana e nelle altre parti del Regno. Quindi l'articolo sesto andrebbe in questi termini: « Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

« I complici saranno puniti come gli autori del reato,

quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

« Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dai Codici penali del Regno. Con la medesima pena, ma non applicata al *maximum*, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per fare vendere oggetti provenienti da contrabbando. »

PESCATORE. Quest'emendamento non è giustificato. Lo mostro in due parole: le ragioni che adduce l'onorevole Crispi dimostrano una cosa sola, ed è che i rei d'un medesimo reato, nelle diverse provincie del Regno, saranno diversamente trattati: a me pare più giusto e più semplice ritenere quello che fu deliberato dalla Camera e stabilire per tutti i rei, a qualunque provincia del Regno appartengano, il disposto del 3° capoverso, che vuole per tutti la diminuzione della pena da uno a tre gradi secondo le circostanze.

La diversità di trattamento è cosa molto grave, e credo che sarebbe cosa prudentissima rinviare ancora l'articolo alla Commissione.

CRISPI. La Commissione ha considerato sotto tutti gli aspetti la redazione di questo articolo. L'onorevole deputato Puccioni e l'onorevole Bortolucci volevano pubblicato in Toscana l'articolo 56 del Codice penale del 20 novembre 1859.

La Camera, allorchè io risposi alla proposta dell'onorevole Bortolucci, col consenso del medesimo, non accettò quel sistema; non è necessario dunque che noi rifacciamo quella discussione. Certo è però che, lasciate le parole *da uno a tre gradi*, secondo il sistema toscano, era difficile di applicare nel carcere cotesta riduzione, imperocchè il Codice toscano ha un altro sistema di graduazione, e si sarebbe mutato il sistema del Codice introducendo in Toscana un sistema che porterebbe un disordine nella scala penale di queste provincie. Lasciamo le cose come stanno. Certo, se si volesse riordinare il sistema penale di tutto il regno, avremmo molte altre riforme a fare, e le faremo quando verrà il tempo di dotare il regno di un unico Codice penale; ma pel momento è bene lasciare le cose come stanno, imperocchè un mutamento parziale che si facesse, recherebbe pregiudizio.

Credo che queste poche spiegazioni basteranno a convincere la Camera della necessità della nostra redazione.

Il rimandare poi alla Commissione l'articolo non farebbe che ritardarne la votazione; quindi noi insistiamo nel sistema da noi stabilito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione delle modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 6 di questo allegato.

(Sono approvate.)

CRISPI. All'articolo 9 bisogna aggiungere la citazione di un'altra legge.

Si dovrebbe dire: « oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge saranno condannati alle multe stabilite nel regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n° 867, e nelle leggi sulle privative del 13 giugno 1865, n° 710, e del 15 giugno 1865, n° 2396. » Il resto come segue.

(È approvato.)

Nell'articolo 10 vi è un semplice mutamento grammaticale. Dove è detto: « la merce od il genere che si vogliano, » la Commissione direbbe così: « la merce od il genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando sarà confiscato, ecc. »

(È approvato.)

In fine l'articolo 11 dice:

« Nel contrabbando e nei reati parificati al contrabbando, che si commettano nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè, od altri luoghi pubblici, gl'impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi che non fossero solventi. »

La Commissione propone di dire solo alla fine: *o commessi non solventi*, togliendo il verbo e la congiunzione.

(È approvato.)

Ora l'articolo che fu approvato in principio di questa seduta diventa il 12, e i due ultimi dell'allegato diventano 13 e 14.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sull'articolo 28, ora 23.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

Fra le aggiunte che la Commissione ha proposte questa mattina, ve ne ha una all'articolo 3 che dice:

« Nel primo semestre del 1866 il Governo è autorizzato ad esigere le imposte valendosi dei ruoli rettificati nel 1865. »

DEPRETIS. Domando perdono, dice: « dei ruoli rettificati *del* 1865. »

PRESIDENTE. Sì, dice *dei*....

MINISTRO PER LE FINANZE. Comunque sia la mia osservazione non era su questo, bensì per proporre che all'aggiunta della Commissione, si aggiungano queste parole: « esclusa la quota dei contribuenti di sola tassa fissa. »

La riscossione facendosi a distanza di molti mesi è assai difficile di trovare questi contribuenti nel luogo ove fecero la loro prima dichiarazione; oltre di che l'esperienza ha dimostrato che la difficoltà di quest'imposta consiste precisamente nella riscossione di queste tasse minime di quota fissa, dovute dai contribuenti che non pagano altra tassa. E bisogna dire: « dei contribuenti di sola tassa fissa » perchè, secondo una modificazione alla legge del 1864, ciascun contribuente

comincia dal contribuire una tassa fissa sulle prime 250 lire e poi una tassa proporzionale sul rimanente.

Questa tassa fissa resta; sarebbero soltanto escluse le quote dei contribuenti di sola tassa fissa; cosicchè, come avete udito più volte ripetere nel corso della discussione, questo si riduce a poca somma, la quale poi è quasi tutta perduta nella riscossione, attesa la difficoltà di trovare i contribuenti e compularli al pagamento.

DEPRETIS. La Commissione accetta la modificazione, come quella che è conforme alle massime da essa adottate.

Debbo però, a nome della medesima dire una parola per precisare il senso delle parole: *sui ruoli rettificati del 1865*. La Commissione con queste parole intese di dire che i ruoli del 1865 saranno da rettificarsi per la riscossione dell'imposta del 1° settembre 1866. Ciò a scanso di equivoci.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'aggiunta proposta dal signor ministro delle finanze al secondo capoverso dell'articolo terzo, aggiunta concordata colla Commissione.

(È approvata.)

Si riprende ora la discussione sull'articolo 28, diventato 23 relativo all'imposta sul sale.

L'onorevole Pepoli propose alcuni emendamenti relativi alla legge sul bollo e registro, in surrogazione dell'articolo 28 del disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

Se ne dà lettura:

SILVESTRELLI, segretario. (Legge):

« Art. 1. La tassa sulle successioni dirette è portata ad una lira per ogni cento lire.

« Art. 2. La tassa sulle successioni fra coniugi è portata a cinque lire per ogni cento lire.

« Art. 3. La tassa sulle successioni fra fratelli e sorelle, zii e nipoti, prozii e pronipoti, è portata a lire sei per ogni cento lire.

« Art. 4. Non è concessa la deduzione dei debiti nelle successioni sottoposte a tassa.

« Art. 5. Il bollo sulle cambiali è stabilito in ragione di lire due e cinquanta per ogni migliaio di lire.

« Per quelle inferiori a lire mille, la tassa è duata come segue:

Inferiori a lire	100	L. 0 25
Da 100 a lire	200	» 0 50
Da 200 a lire	300	» 0 75
Da 300 a lire	400	» 1 »
Da 400 a lire	500	» 1 25
Da 500 a lire	600	» 1 50
Da 600 a lire	700	» 1 75
Da 700 a lire	800	» 2 »
Da 800 a lire	900	» 2 25
Da 900 a lire	1000	» 2 50

« Art. 6. Le note, fatture quietanzate dai negozianti

esercenti professioni, arti e mestieri, qualunque sia il loro ammontare, anche quelle fra privati, in quanto non si riferiscano ad obbligazioni scritte, sono soggette al bollo fisso di centesimi cinque.

« Art. 7. Saranno radicalmente nulle e prive di qualunque azione in giudizio, nè potranno essere successivamente regolarizzate le cambiali e gli atti di cui si fa parola all'articolo 6.

« Art. 8. Il Governo del re è autorizzato a fabbricare un'apposita carta del valore di cinque centesimi per servire a tutti gli atti menzionati all'articolo 6 e carta filigranata per cambiali fino al valore cambiario di lire dieci mila.

« Art. 9. È imposto un bollo di cinque centesimi ad ogni fotografia. Il Governo del re è autorizzato ad applicare questa tassa mediante apposito regolamento.

Modificazione alla legge sul lotto.

« *Articolo unico.* È fissato un limite complessivo alle vincite del lotto per ogni estrazione in lire centomila. In caso che le vincite superino complessivamente questo limite sarà fatta una deduzione proporzionata per giuocata. »

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Rammenta la Camera come l'altro giorno io ebbi l'onore di sottoporle undici articoli che contenevano, secondo me, il compendio di due progetti di legge, sul registro e sul bollo, tenuto conto di alcune modificazioni suggerite dalla Commissione che aveva fatti questi studi, ed anche tenuto conto di qualche parte, accessoria veramente, degli emendamenti dell'onorevole Pepoli.

Io feci istanza alla Camera perchè si compiacesse di mandare questi articoli a quella Commissione che essa avrebbe creduto più acconcia a riferirne, che naturalmente, anche senza i suggerimenti del ministro, doveva essere quella che aveva già compiuti i suoi studi intorno a queste due leggi.

Così avvenne precisamente; questa Commissione adoperandosi con grandissima diligenza e solerzia, si è radunata e ieri a sera mi ha invitato nel suo seno, e credo che in giornata o domani possa già riferire su questi undici articoli...

(I deputati Romano Giuseppe, Pepoli e Camerini domandano di parlare.)

Non mi sembra adunque sia il caso che in questo momento si venga a discutere sopra gli emendamenti proposti dall'onorevole Pepoli.

PEPOLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

RICCIARDI. Anch'io voleva mettere innanzi precisamente la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi mi ha domandato la parola pel primo per una questione pregiudiziale; ma siccome l'onorevole Pepoli mi ha domandato la parola per una mozione d'ordine, io debbo dargliela prima: qualora però egli non parlasse per una mo-

zione d'ordine, io la darò prima all'onorevole Ricciardi.

PEPOLI. Vedrà l'onorevole presidente se è mozione d'ordine quella che io intendo di fare; quando non lo fosse egli potrà ritirarmi la parola.

La mozione d'ordine è questa: avendo l'onorevole ministro detto che sin da domani la Commissione è in grado di presentare la relazione su questo progetto di legge, io ritiro la mia proposta, salvo a riprodurla quando se ne discuteranno i relativi articoli.

RICCIARDI. Allora tutto è finito.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli ha fatto una vera e propria mozione d'ordine.

Resterebbe ora una proposta dell'onorevole Tedeschi, ma essendo una domanda di soppressione, non è il caso di trattarne.

Avvi pure un emendamento presentato dagli onorevoli Torrigiani e De Filippo del seguente tenore:

« I sottoscritti propongono la sostituzione della seguente tariffa per la vendita dei sali:

	Per quint. met.
Sale comune e di Salso Maggiore . . .	L. 52 »
Macinato e di Volterra	» 57 75
Raffinato	» 71 »

A me pare, se la memoria non mi tradisce, che l'onorevole Torrigiani abbia già svolto questo suo emendamento.

TORRIGIANI. Domando perdono; non ne ho detto pur sillaba.

PRESIDENTE. Allora ha diritto di dirne anche più. (*Si ride*)

TORRIGIANI. Ringrazio della concessione l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. No, non è concessione.

TORRIGIANI. Io mi felicito veramente che quest'articolo 28 sia stato riservato per ultimo nella nostra lunga discussione, perchè da un canto noi possiamo misurare il cammino percorso, e dall'altro, avendo veduta l'onorevole Commissione, col combattere strenuamente come ella ha fatto, arrivare al punto che tutte le sue proposte sono state adottate, io nutro qualche lusinga, che essa non vorrà chiudersi in questo ultimo propugnacolo, senza cedere pur un palmo di terreno dopo averne occupato un sì gran tratto ed in ogni direzione.

A svolgimento e sostegno del mio emendamento mi occorre, o signori, di ricordare rapidamente quello che avvenne nel 1864 quando fu proposto e vinto il partito alla Camera, di portare la tassa del sale da 33 a 44 centesimi. Anche allora io mi opposi a quell'aumento: anche allora dissi quello che in tutte le circostanze in cui si parla di questa che è veramente pessima fra le imposte si può accampare per oppugnarla; e debbo aggiungere che, quantunque io mi studiassi, come ha fatto ultimamente l'onorevole Pepoli, di proporre

qualche imposta da sostituire a quella del sale, l'onorevole ministro Sella mi rispose in un modo convincente, e mi disse: badate; io accetto la vostra proposta di altre tasse, ma non già per sostituirlle, bensì per aggiungerle a quella del sale.

E la ragione era evidente, perchè anche allora noi eravamo a fronte d'un gran disavanzo nel bilancio dello Stato; però, badate, o signori, che il ministro di allora, l'onorevole Sella, trovando l'imposta a 33 centesimi non si avvisò già di portarla d'un tratto a 50 centesimi, che sarebbe stato a un dipresso quello che la Commissione oggi ci propone, portando l'imposta da 44 centesimi a 60. Egli la limitò ad 11 centesimi non solo, ma ebbe cura di chiamare il paese a questo nuovo sacrificio, mostrando tutta la confidenza che il paese non si sarebbe rifiutato, per le circostanze gravissime in cui le pubbliche finanze versavano; con che diede a vedere di valutare come sforzo quasi non superabile quello che si richiedeva ai contribuenti in quella circostanza.

Signori, non sono passati ancora due anni, e la Commissione, ripetendo quello che fu pur avvertito allorchè si propose un aumento di questa tassa nel 1864, la Commissione insiste nei bisogni stragrandi dell'erario pubblico; ma invece d'imitare in qualche modo ciò che allora si fece, invece di accrescere moderatamente questa malaugurata imposta, viene a proporci un salto da 44 a 60 centesimi.

Ma mio Dio! Oggi che noi vediamo per quanti versi siano tormentati i contribuenti, possiamo noi avere il coraggio di far fare un passo così smisurato a quell'imposta che i migliori dettami della scienza economica e politica devono condannare?

L'onorevole Lanza nel difendere questa proposta si avvisò di considerare le condizioni del contribuente, di fronte ai nuovi provvedimenti finanziari. Egli cercò di dimostrare alla Camera che se per un lato s'aggravava il contribuente, per l'altro esce sgravato, e parlando delle diminuzioni della tassa sulla ricchezza mobile, disse che il disgravio ascende a 5,200,000 lire.

Io contrasto questa riduzione, non a patto di confrontarla col maggior aggravio che imponiamo ai contribuenti più poveri, giacchè i 16 centesimi che ci si propongono di aumento alla tassa del sale, vengono quasi tutti ad aggravare il povero, e non la universalità dei contribuenti. I termini di confronto devono quindi essere fatti così: da un lato, diminuzione di pesi per 5,200,000 lire; dall'altro aumento di onere per poco meno di 16,000,000.

Posta questa condizione di cose, dovendo aver riguardo alle condizioni del tesoro, conviene ravvicinare i termini per modo che l'aggravio fruttante un introito nuovo al tesoro, non disti troppo dalla diminuzione di carichi di cui si vuol far fruire al contribuente povero.

Ecco come, o signori, guidato da questo pensiero, mi sono indotto a proporre la metà precisa dell'aumento

che ha proposto la Commissione alla tassa sul sale. Ma dopo ciò devo aggiungere che riflettendo meglio all'emendamento proposto da me e dall'onorevole De Filippo, mentre io sto fermo nella parte principale del mio emendamento a cui la Camera spero vorrà fare buon viso, quello cioè di dimezzare la parte d'imposta che si riferisce più particolarmente al contribuente povero, io mi sono poi creduto nella convenienza di aver proposta la stessa metà anche sul sale così detto di lusso, pel quale mi dichiaro pronto ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Ungaro, il quale porta la tariffa in questa parte a 70 od 80 centesimi.

Io prego la Commissione di guardare quali sarebbero i risultamenti della mia proposta.

L'onorevole Lanza nella tornata del 26 maggio, calcolando gli effetti degli 11 centesimi imposti nel 1864, diceva molto opportunamente che l'effetto finanziario fu non già di far incassare al tesoro 11 ma bensì 15 milioni.

Ora, io prego la Commissione a considerare che la mia proposta, per le stesse ragioni che influirono sulla tassa nel 1864, farà incassare al tesoro non già 8 milioni ma bensì 13 milioni e 750 mila lire.

Se a questi voi aggiungete il maggiore introito sperabile dall'aumento di tariffa proposto dall'onorevole Ungaro, e che io accetto, voi vedrete che non andremo molto lontano da quei 16 milioni che la Commissione si è prefissa di ricavare.

Se dunque da un lato noi possiamo impinguare il tesoro di questi 16 milioni, senza spingere tutto ad un tratto questo straordinario aumento d'imposta fino a 16 centesimi, io credo che il mio emendamento debba essere accolto, perchè, mentre rispetta la condizione deplorabile del contribuente, ha pure riguardo alla situazione certo tutt'altro che lieta del tesoro pubblico.

Ecco dunque, o signori, le ragioni che io credo di sottoporre alla Camera, e che spero la Camera vorrà valutare, giacchè, o signori, nella lotta deplorabile di condizioni infauste in cui è tesoro pubblico e contribuenti si trovano, è argomento di grande saviezza amministrativa tenere una via di mezzo per arrivare alla meta.

Io mi era preparato, o signori, ad esporvi molte considerazioni sugli elementi che meritano maggiore riguardo sulla situazione della classe più bisognosa dei contribuenti, ma sono trattenuto dal pensiero di non abusare dei preziosi momenti della Camera.

L'onorevole Lanza ebbe ad esporre dal suo punto di vista che le condizioni del contribuente in Italia erano migliori di quelle di altri paesi, e mi pare, se ben ricordo, che volesse alludere al contribuente francese. Io veramente non potrei ammettere tutte le idee svolte dall'onorevole Lanza in questo argomento, e non potrei ammetterle, perchè, se noi guardiamo alle tasse che direttamente e indirettamente vengono a colpire il povero, quelle sul dazio di consumo, che per la situa-

zione fatta ai comuni dovranno spingersi fino all'estremo limite ed agire di contraccolpo sui contribuenti; quelle sul valor locativo, e le altre che diminuiranno le risorse dei cittadini, ci si offrirà agli occhi un quadro di ben neri colori.

Con voi, o signori, e al momento in cui è arrivata la discussione, non occorre svolgere, ma basta accennare le cose, il corso delle quali sembrami tale da accrescere fiducia sull'esito dell'emendamento sottoposto alla vostra deliberazione.

RICCIARDI. Domando la parola.

Io ritiro il mio emendamento per far guadagnare tempo alla Camera, e mi associo a quello dell'onorevole Torrigiani, che spero vedere adottato; e se gli altri miei colleghi, i quali hanno presentato emendamenti, vorranno imitare il mio esempio, la discussione riuscirà assai più breve. Spero che la Commissione accetti questo emendamento, siccome leggiero correttivo di una pessima legge, alla quale voterò contro.

UNGARO. Ricordo al signor presidente che ho domandata facoltà di dire poche cose sull'emendamento Torrigiani.

PRESIDENTE. È nel suo diritto.

UNGARO. Domando prima se la Commissione l'accetta.

LANZA GIOVANNI. Signori, la Commissione si è proposto di ricavare su questa tassa 16 milioni, e non le pare di aver eccessivamente aggravato questo genere di privativa in confronto degli aumenti, che ha portato sopra tutte le altre imposte. Per conseguenza volendo ottenere il suo intento (che credo intento generale) di ricavare dalle nuove tasse 110 a 120 milioni, non può essa rinunciare alla metà di quello che si ripromette da questa tassa, vale a dire ad 8 milioni di lire. Una tale diminuzione avrebbe per effetto di scemare nella stessa proporzione l'efficacia di questa legge, la quale è in discussione da un mese con tanta e sì generale aspettazione del paese.

Non mi farò ad esporre di nuovo tutte le considerazioni che dalla Commissione furono svolte ripetutamente nelle antecedenti tornate. Ciò tornerebbe inutile, in quanto che non varrebbe a portare una maggiore convinzione negli animi.

È una questione sulla quale ognuno di noi ha meditato; gli argomenti addotti da una parte e dall'altra si conoscono; così che una discussione maggiormente protratta non potrebbe cangiare il risultamento della votazione, e non farebbe altro che cagionare una maggior perdita d'un tempo per noi preziosissimo.

Mi si permetta solo di contrapporre alle ultime osservazioni dell'onorevole Torrigiani qualche considerazione.

Egli suppone che riducendo a metà l'aumento che vi proponiamo sul prezzo del sale, si possa, ciò non ostante, ottenere non la metà del prodotto totale che la Commissione crede poter ricavare colla sua proposta, ma i tre quarti. L'onorevole Torrigiani, mentre

diminuisce di otto centesimi l'aumento proposto sul prezzo del sale vorrebbe, ciò non ostante, ottenere 12 milioni di maggior prodotto.

La Commissione non può condividere questa fiducia. Se si fanno dei calcoli, e si considerano i maggiori prodotti ottenuti nel 1865 mercè l'aumento di 11 centesimi, si trova che sta a capello il calcolo fatto dall'onorevole Torrigiani; non bisogna però dissimularsi che l'aumento maggiore che proponiamo avrà per effetto una qualche diminuzione nella consumazione del sale, la quale diminuzione proverrà precipuamente da ciò, che si eviterà ogni scialacquo, inquantochè più una merce è cara, è naturale che non se ne faccia spreco ma si usi maggior diligenza e cura nell'adoperarla. Ora pensate che sopra una merce il cui uso è così generale, la menoma economia che si faccia produce in fine dell'anno un risparmio di consumazione notevolissimo.

Ecco per qual ragione la Commissione a vece di ammettere il prodotto maggiore che potrebbe derivare dall'aumento di 16 centesimi, in proporzione dell'aumento del 1864 di 11 centesimi che darebbe 21 o 22 milioni, la Commissione lo porta soltanto a 16 milioni, affinché i suoi calcoli non possano essere smentiti dal fatto. Ma se noi ammettessimo la proposta Torrigiani di aumentare il sale soltanto di 8 centesimi, invece di 16 milioni, noi non ne ritrarremmo che 8, e ci mancherebbero così sempre 8 milioni.

Certamente che rincresce a tutti noi dovere aumentare una merce di generale consumazione, della quale le classi meno agiate fanno un consumo relativamente più forte che non le classi favorite dalla fortuna, ma ciò non vale a suffragare l'asserzione dell'onorevole Torrigiani che tutto questo aumento sul sale debba essere pagato dalle classi meno agiate. In fin dei conti ognuno ha la sua parte nel consumo del sale, tanto ne consuma la classe povera come la ricca, e quindi in questa tassa d'aumento concorrerà ogni classe sociale, per conseguenza non si può dire che pesi tutto sulle classi meno agiate; queste essendo più numerose, di certo che ne pagheranno più della metà, ma giammai la totalità. Ebbene, se noi valutiamo a 10 milioni il nuovo peso che particolarmente graverà sulla classe indigente o sulla classe meno agiata, voi trovate già che essa ha ricevuto un compenso di cinque e più milioni col disgravio che gli apportiamo esonerandolo della quota fissa sulla ricchezza mobile. Riflettete bene a questa circostanza; io non voglio in nessun modo nascondere quello che mi pare e credo vero.

A fronte di questo disgravio, io tengo per fermo, che coll'aumento proposto del prezzo del sale, non si aggraverebbero queste classi al di là di quattro o cinque milioni.

Ora pensate che tutti gli ordini sociali sopportano un aumento ben maggiore di questo; pensate che siamo in tempi nei quali occorre fare dei grandi sacrifici, ed io sono sicuro che tutte le classi sociali li

faranno volentieri: e ne abbiamo perduto la prova, si può dire, a tutte le ore. Vedete quanta affluenza di volontari sotto le armi e di ogni classe sociale anche delle più povere! Questo vi prova la disposizione in tutti quanti di far sacrifici per la patria. Dunque io sono certo che nello stesso modo che tutte le classi sociali sono disposte a far sacrifici di sangue, saranno anche dispostissime a farli di danaro.

Noi non possiamo darci a credere che la condizione economica delle classi meno agiate abbia ad essere disestata da questo aumento sul prezzo del sale. Questo noi non lo crediamo. E perchè non lo crediamo? Perchè considerando i fenomeni economici di questi ultimi anni, nessuno potrà contrastare che la classe operaia, la classe lavorante, non abbia notevolmente migliorato le sue condizioni in tutti i punti d'Italia, in tutti i centri o piccoli o considerevoli che siano: voi trovate che ovunque la mano d'opera ha cresciuto di prezzo, che i salari sono aumentati. Questo è incontestabile.

Dunque, con ciò non voglio dire che si debba aggravare di troppo questa classe e privarla dei vantaggi che anche ad essa ha recati il rinnovamento d'Italia.

Ma li dirò unicamente per dimostrare che anche un qualche aumento maggiore sul sale non potrà deteriorare la posizione economica di queste classi, e che potranno quindi sopportare per qualche anno questo maggior aumento.

Pensiamo che questa tassa, come parecchie altre, non è che una tassa di guerra, non è che uno spediente straordinario, e che migliorandosi le nostre condizioni, se veramente gli avvenimenti saranno prosperi come tutti confidiamo, ebbene allora si migliorerà la condizione del credito, cresceranno anche i prodotti delle diverse imposte indirette, e quindi potremo diminuire anche questo balzello; ma per ora assolutamente nelle circostanze attuali non è possibile farne a meno. Per conseguenza io pregherò la Camera di voler accogliere la proposta della Commissione, e compiere l'opera, dolorosa se volete per tutti, ma pur indispensabile per poter dimostrare che noi abbiamo il coraggio, che abbiamo la forza di provvedere ad un tempo ai bisogni dell'erario, e far fronte con tutti i mezzi ai nostri nemici.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di sottomettere alla Camera qualche breve considerazione di fatto, poichè durante questa discussione vennero dirette alcune domande al ministro, alle quali non ho ancora risposto.

Tra le cose che furono dette vi è questa che, mentre il sale in realtà costa, od almeno potrebbe costare al Governo non più di 1 lira al quintale, viene venduto niente meno che 60 lire, vale a dire per sessanta volte il suo costo naturale. Si faceva altresì rimprovero al Governo che, avendo un'offerta di non so chi, per essere provveduto di sale ad 1 lira, non l'aveva accettata.

Signori, il costo del sale, in quanto alla produzione,

in media, non è solo di 1 lira, ma di qualche cosa meno. Vi sono saline da cui il sale esce anche per molto meno di 1 lira; ma non è questo il costo vero del sale che è venduto al minuto. Il sale dev'essere portato dal luogo di produzione ai depositi principali, e poi da questi ai venditori al minuto; è una materia grave e molto deperibile, di modo che riunite le spese di trasporto e quelle di costo, ed aggiuntevi quelle di aggio, cioè del tanto per cento che si dà ai rivenditori, si ha un costo medio di gran lunga superiore ad 1 lira, e precisamente di 8, 9, 10 lire al quintale, secondo la distanza dei luoghi di vendita da quelli di produzione.

Non sussiste adunque questa esorbitante differenza tra il prezzo naturale del sale e quello di monopolio. Era necessario che il paese sapesse questo, perchè non si creda di comperare per 60 una merce che valga 1 lira; sarà il prezzo maggiore sei volte il costo, ma non sessanta.

Quanto alle tariffe preesistenti in Italia, rammenterò alla Camera un fatto storico, ed è che nelle antiche provincie, prima del 1848, il sale comune (parlo di questa qualità, perchè è quella più generalmente consumata dal povero) era venduto in ragione di 44 centesimi al chilogramma; nelle provincie napoletane, prima del 1846, epoca in cui il prezzo venne diminuito, era venduto a 12 grana il rotolo, il che corrisponde perfettamente a 12 soldi, ossia 60 centesimi il chilogramma; nelle provincie lombarde, si vendeva 55 centesimi di lira italiana, ossia 64 centesimi austriaci per libbra metrica.

Veggono dunque, o signori, come gli italiani da non molti anni addietro erano abituati a pagare questa merce ad un prezzo assai alto, dove eguale, dove maggiore, dove di poco inferiore a quello che ha proposto la Commissione, e dappertutto maggiore di quello che vorrebbe l'onorevole Torrigiani.

Osservava l'onorevole Lanza che la classe meno abiente ha nel disgravio della quota di contribuzione di ricchezza mobile, un compenso per questo maggior onere per la consumazione del sale. Questa osservazione vuolsi ora tanto più tenere in conto, avendo voi, sulla mia istanza, poc'anzi votata un'aggiunta all'articolo terzo della legge, in virtù della quale aggiunta, il contribuente di sola tassa fissa sarà per tutto l'anno esonerato dalla imposta sulla ricchezza mobile, mentrechè questa legge non essendo applicata per le tasse di consumazione che dal primo luglio, il contribuente pagherà l'imposta sul sale al più per sei mesi, dimodochè vi sarebbe una specie di transazione, e cioè un disgravio che in questo anno certamente pareggia l'aggravio della maggior contribuzione. Negli anni successivi poi il compenso sarebbe ristretto naturalmente in termini più angusti.

Era mio debito di sottomettere alla Camera queste osservazioni perchè possa sempre meglio formarsi

il suo criterio nel votare la proposta della Commissione.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, interrogo la Camera se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

UNGARO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Ungaro ha la parola contro la chiusura.

UNGARO. Io credo, signori, che, siccome le cifre prodotte dalla Commissione, sulle quali sono fondati i suoi calcoli, non corrispondono a ciò che dagli onorevoli Torrigiani e De Filippo e da me è stato detto nello svolgimento dei nostri emendamenti, sia cosa conveniente e regolare di rettificare con alcune cifre positive i calcoli fatti dalla Commissione.

Io pregherei perciò la Camera di voler permettere questa rettificazione.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la domanda di chiusura, la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

CORRENTI, relatore. Io veramente scendo con poco coraggio nell'arringo semichiuso che mi è riservato; avrei desiderato che l'onorevole Pepoli avesse mantenute le sue proposte, per poter aver il campo di mostrare alla Camera come l'imposta del sale sia meno cattiva di quello che porta la sua fama; il che io non avrei potuto fare se non confrontandola coi provvedimenti che l'onorevole Pepoli ha messo innanzi alla Camera. Imperocchè, o signori, è facile, è naturale criticare le imposte; si è detto sempre che le imposte sono tutte cattive. Io so bene qual è il nome delle imposte, il loro nome storico, il loro nome proprio... (*Rumori*)

PEPOLI. È facile attaccare uno che non si può più difendere.

CORRENTI, relatore. L'onorevole Pepoli m'interrompe, e mi giungono da lui parole che mi addolorano. Non parmi aver detto cosa che gli possa riuscire sgradita. Dissi d'esser dolente che egli non abbia mantenuta la sua mozione, perchè essa mi avrebbe dato campo di poter dimostrare quello che aveva in animo, e a cui mi era preparato: ma non ho detto nulla, io credo, che potesse recare la menoma offesa a lui, nè che gli renda necessario d'interrompermi. Del resto, se egli desidera che io non faccia più cenno della sua mozione, nè di lui, io rispetterò questa sua volontà.

PEPOLI. Faccia il suo compito.

CORRENTI, relatore. Il mio compito è già difficile pur troppo, senza che ella lo renda doloroso di vantaggio.

Io so bene qual è il nome dell'imposta, e basta che voi guardiate la bella storia delle finanze fiorentine, per vedere quale fosse in questa patria delle finanze, in questa città che fu la prima a pensare a catasti, a censi, alla scala progressiva, il nome dell'imposta era *spiacente, dispiacente*, ed è naturale. Ma per scegliere

tra codeste cose spiacenti bisogna naturalmente avere davanti varie imposte, e vedere quali siano le migliori, quali le peggiori. Se voi considerate l'imposta del sale, in confronto, per esempio, a quella del lotto, che pur noi siamo costretti con dolore a tollerare, voi vedrete quanto l'una sia più morale, e meriti di essere più popolare dell'altra. Se voi pensate che il lotto cava ogni anno 55 o 60 milioni dalle tasche dei contribuenti, anzi neppure contribuenti, ma da quelli che volontariamente ve li danno, voi vedete una condizione di cose che fa spavento. Voi vedete l'indizio del culto del dio Caso, voi vedete la prova dell'incredulità delle nostre plebi nella sovranità della ragione e nella provvidenza della civiltà.

Questa si è l'imposta che io vorrei torre via, ed aggravare ancor di più il sale per poter abolire il lotto. Ma adesso non conviene parlare di ciò, e forse non ne avrei parlato se gli studi che ho fatto a questo proposito, che erano stati occasionati dalle proposte state messe innanzi alla Camera, non mi avessero fatto pensare a questo confronto col lotto.

Che è la tassa sul sale? La tassa sul sale ha una faccia pessima, come ve l'ha confessato la Commissione. Non è dunque certo per predilezione che la Commissione si valse di questa tassa per compiere i suoi provvedimenti.

Ma in sostanza, ripeto, che cos'è la tassa del sale? La tassa del sale è un mezzo acconcio per distribuire una capitazione. È questo il vero valore della tassa del sale. La sua impopolarità da che deriva? Deriva dalle pesantissime, inique provvigioni con cui negli antichi Governi si difendeva questo monopolio. È specialmente dalla Francia che venne il discredito profondo che colpisce l'imposta del sale.

La Francia, o signori, aveva una legislazione rigorosa per proteggere questo monopolio, la quale basta a spiegare come la tassa del sale sia diventata una memoria infausta nella storia della finanza.

Voi sapete che in Francia, prima del 1789, il sale nella massima parte delle provincie, non solo era gravato più di quello che ora si propone dalla Commissione (62 lire), ma tutti i contribuenti erano obbligati a consumare una data quantità di sale, e quest'odioso modo di ripartizione e di esazione era poi protetto con pene esageratissime, colla galera e spesso anche colla morte.

Ora si capisce benissimo come gli scrittori di economia politica combattessero specialmente questa tassa odiosa ed iniqua pel modo di ripartizione, giacchè in Francia oltre tutte le altre anomalie, erano stabilite diverse zone o regioni, cosicchè v'erano spesso vicini e contigui paesi, nei quali v'era l'esenzione della tassa, paesi di tasse raggrivate ed esagerate, e paesi infine, o località, in cui si aveva il sale gratuitamente. Da questo specialmente dobbiamo ripetere l'impopolarità della tassa.

Ora dirò com'è stata la Commissione condotta a riproporre questa imposta. È una cosa che, se non altro, deve eccitare la vostra curiosità, giacchè la Commissione è tutta composta di uomini i quali hanno fatto sempre professione di aderire alle teorie della libertà economica, ed anzi molti di questi uomini si sono trovati in circostanze nel passato non solo di riprovare pubblicamente la tassa sul sale, ma anche di diminuirla, quando furono chiamati a prender parte al Governo di qualche regione d'Italia.

Epperò voi vedete che, se essi si sono indotti, ad onta di questi loro precedenti, a riproporre ora la tassa sul sale, bisogna che qualche, se non altro, singolare e curiosa conversione logica li abbia condotti a questa specie d'apostasia. Nella relazione che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, io ho detto francamente quali erano stati i motivi per cui la Commissione s'era condotta a rimettere mano a codesta ingrattissima imposta. La Commissione, nell'immaginare il suo sistema di provvedimenti, si tenne lontana da tutti gli aggravii speciali sulle classi non abbienti, e respinse definitivamente il dazio sulla macinazione delle farine; essa modificò anche la tassa sulla ricchezza mobile in modo favorevole alle classi più povere, e invece aggravò i carichi della proprietà fondiaria, delle rendite dei capitali, dei commerci, delle città. Dopo di ciò pensò di ricorrere ad una tassa generale, o almeno di base più larga, affine di compiere i cinquanta milioni d'aumento nelle entrate, di cui si era prefisso di arricchire lo Stato, e non trovò che il sale. Imperocchè, notate bene, o signori, che l'imposta del sale non grava, come credesi troppo facilmente, con maggior peso sulle classi popolari.

Io ho già avuto l'occasione di osservarvi che l'imposta sul sale non segue quella progressione inversa che notasi per esempio nell'imposta sui cereali. È verissimo che l'imposta sui cereali aggrava molto più le classi povere di quello che le classi agiate. Egli è evidente che coloro che mangiano maggior copia di carni non hanno bisogno di ricorrere in eguale proporzione ai cereali, mentre invece quelli che non hanno altro alimento migliore devono cibarsi molto più di cereali; forse il doppio della classe agiata. Ora succede egli la stessa cosa del sale? Molti lo credono, ma non è vero. La consumazione del sale prima di tutto non è in proporzione diretta coll'uso del pane.

Io ho già fatto notare altra volta che in Italia una gran parte della popolazione si nutre di pane che è pochissimo o nulla salato. Io dico dunque che il sale è consumato dalle classi più fortunate, in proporzione se non maggiore, almeno uguale della consumazione fattane dalle classi povere. Così essendo, è chiaro che la tassa del sale può riuscire un'equa ripartizione di una imposta per bocca, che si risolve in una vera capitazione.

Ma paragoniamo la tassa sul sale colla tassa della

macinazione. Vediamo se questa tassa ci avrebbe portata la stessa equa ripartizione.

Egli è evidente che l'imposta della macinazione oltre la maggior gravezza, che ora lascio a parte, perchè si poteva benissimo scemarne la misura, porta un maggior peso sulle classi povere, e una spesa maggiore di esazione all'erario. Un povero campagnuolo che si nutre di soli cereali, pagherebbe, colla tassa del macino il doppio circa di quello che per la stessa tassa toccherebbe a un ricco cittadino. La tassa del macino ripartirebbe perciò le gravezze iniquamente, oltre all'operazione che il contadino, il quale porta il proprio grano al molino dovrebbe pagare la tassa della macinazione con una forte anticipazione, mentre non compera il sale che al minuto e a misura del bisogno.

La capitazione distribuita per mezzo del monopolio del sale adunque, oltre all'essere più proporzionata alle rendite, non riuscirebbe così eccessiva come quella del macino, in cui le spese d'impianto assorbirebbero più del 25 per cento del reddito totale dell'imposta. La capitazione, secondo i miei calcoli, confermando tutta la tassa del sale in ragione di 60 lire per quintale, risponderebbe a un testatico di lire 2 60, calcolando 50 milioni di tassa viva, 10 milioni di spesa d'acquisto, trasporto e amministrazione, e 19 milioni di tassati. Dacchè dovete ricordare che le isole di Sardegna e di Sicilia sono esenti da questo balzello.

E qui vi faccio ricordare una cosa. Menzionando la Sardegna, e la Sicilia dove il sale è comune, e per così dire incoercibile, mi soccorre alla mente il motivo principale della impopolarità della tassa sul sale: la necessità, cioè di difendere il monopolio con inconsueta severità, e con intollerabili angherie, dove facilissima e quasi naturale è la raccolta del sale.

Noi abbiamo eccettuata la Sardegna e la Sicilia appunto perchè a volere impiantare il monopolio in queste due regioni salifere, sarebbe necessario un estremo, minuto, intollerabile rigore di leggi per impedire la facilità del frode, che neppure potrebbe aver di frode il nome e l'apparenza, quando il trovar il sale e il servirsene è un atto tanto facile e naturale quanto il valersi degli altri elementi gratuiti, che la natura prodiga all'uso comune, come l'acqua, o l'arena. La quale agevolezza non si trova nelle altre regioni italiane dove le zone salifere sono più segregate, più rare, più appropriabili, più custodibili, e dove perciò è facile cosa stabilire il monopolio e la privativa di questa sostanza, senza che il diritto di raccogliercela e usarla possa diventare un'odiosa severità personale.

Vedo che l'attenzione della Camera non mi segue, ed io stesso mi accorgo di non meritarsela, perchè procedo troppo prolisso e disordinato. Mi limiterò dunque a toccare, e quasi spigolare alcune idee. E prima di tutto siami concesso di darvi compiuta una notizia, che l'onorevole ministro delle finanze vi ha accennata, e che parmi debba fermare l'attenzione della Camera.

La Commissione, quando giunse all'imposta del sale, si pose questo problema. Le popolazioni italiane, prima del 1848, non sostenevano sotto l'impero di Governi disamati o stranieri imposte gravissime anche sul sale e sui consumi? Ora quelle popolazioni medesime conscie della grandezza dell'intento a cui mira il Governo nazionale, desideroso di trarre lo Stato dalla condizione precaria in cui si trova pel dissesto delle finanze, persuaso che le circostanze straordinarie impongono straordinari sacrifici, rifiuteranno di sottostare momentaneamente a gravezze, che diciotto o vent'anni fa sopportavano pazientemente?

Per rispondere a questa domanda, noi abbiamo fatto un confronto tra quello che pagava il popolo per il sale avanti il 1848 e quello che paga al presente, e che pagherebbe secondo le dure proposte della vostra Commissione.

L'onorevole ministro delle finanze vi ha già esposte le cifre esponenti la gravezza delle tariffe del sale nei diversi paesi d'Italia prima del 1848, e che s'accordano con quelle che io trovai nelle mie note. Ma è prezzo dell'opera completare codeste cifre con altri ragguagli ed altri riscontri.

Non basta sapere il prezzo del sale, bisogna anche sapere il prezzo delle altre tasse che pesavano sul popolo, e le altre tasse, cioè a dire, la tassa del testatico, la tassa sui cereali, il dazio di consumo gravissimo in quei tempi anche esso e duramente riscosso.

Oggi la Camera non patirebbe ch'io specificassi tutti i confronti che aveva predisposto per ciascuna provincia italiana. E però mi limiterò alla sola Lombardia. Pigliamo il bilancio del 1846 delle sole provincie lombarde, bilancio di cui posso garantire l'autenticità, sebbene ei non sia stato pubblicato in modo autentico, ma in un libro stampato alla macchia sotto il titolo: *L'Austria e la Lombardia*. Ebbene, da quel bilancio rileviamo che la tassa detta del testatico, il quale si aggravava sui capi di famiglia, produceva in sostanza lo stesso effetto della tassa sul sale, gettava 2,400,000 lire circa. Una lira per bocca.

Il sale dava per sè solo 10 milioni circa, 4 lire per bocca; il dazio di consumo altri 10 milioni, altre 4 lire per bocca. Nel complesso le tasse dirette e indirette che colpivano indirettamente le classi povere salivano a circa 22 milioni per una popolazione, che a conto fatto, risponderebbe alla nona parte dell'attuale popolazione del regno d'Italia. Fate bene i conti e vedrete che le gravezze che allora si pagavano dalla popolazione per i generi di prima necessità, dipendentemente da questi soli tre titoli (giacchè io non ho menzionato il dazio d'introduzione dei cereali, e in conseguenza il maggior prezzo che avevano in quell'epoca i viveri) vedrete che le popolazioni lombarde pagavano allora un terzo più di quello che ora, in proporzione, paghino le popolazioni del regno d'Italia, le quali ora, fra dazio di consumo e sale, pagano 127 milioni (vale a dire

57 milioni di dazio di consumo e 70 per il sale); dove a ragione di proporzione con quello che pagava la Lombardia nel 1846, dovrebbero pagare 190 milioni circa di lire austriache.

Ma badate che ci hanno a mettere in conto due altri elementi, che rendono più grande ancora la sproporzione.

Da una parte i salari avvantaggiati, cosa della quale ha già fatto cenno l'onorevole Lanza, dall'altra parte il prezzo del danaro, il quale è scemato di un terzo dopo le grandi scoperte di metalli preziosi fatti dopo il 1848. Voi vedete dunque che, col sistema della Commissione, s'imporrebbe alle popolazioni italiane, sotto forma di tasse di consumo, un carico che non pareggierebbe i due terzi di quello sopportato per lungo tempo dal popolo lombardo vent'anni fa. Se questo peso dovesse essere perpetuo, avreste ragione di dire che ricollochiamo le plebi rustiche sotto le medesime smodate gravanze, che loro erano imposte da un Governo straniero; ma siccome nel concetto della Commissione la tassa sul sale, non meno che la tassa sulle farine e i dazi d'estrazione, sono provvedimenti transitorii (scusate se ripeto ciò che ho avuto l'onore di dirvi nell'unico discorso che ho pronunziato durante questa discussione); siccome a queste provvigioni, che io chiamai chirurgiche, devono essere quanto più presto si potrà, sostituite provvigioni igieniche, rimedi tonici, come sarebbero quelli del riordinamento dei catasti, e della tassa sulle bevande, che potranno darci il mezzo di scemare queste momentanee gravanze, credo che si possa, che si debba anzi coraggiosamente chiedere al paese di compier l'opera della sua emancipazione, ed indipendenza finanziaria, e di pagare per ricomperarsi in dignità di popolo libero, sicuro di sé, quello che il paese già pagava senza risentirne grave disagio, come tributo di dipendenza e segno di vassallaggio.

Signori, non vi tratterò più a lungo: ma vi farò presente che bisogna guardarsi bene dal considerare analiticamente le imposte, che sono un male assoluto, e non possono diventare un bene che relativamente. Bisogna considerarle confrontandole le une colle altre, e riferendole allo scopo per cui si stabiliscono. Mi ricordo del Congresso di Losanna dove nel 1861 si raccolsero, credo, per la prima volta gli studiosi dell'economia politica e delle materie finanziarie. In quel Congresso si stabilirono due sezioni. Nella prima sezione, permettetemi questo ricordo che serve al mio scopo, si trattò della teoria delle imposte; si discusse lungamente dell'imposta unica, si pronunziarono molte belle e faconde dicerie pro e contro, e si finì col decidere che l'imposta unica è l'imposta dell'avvenire.

Nella seconda sezione che era presieduta da un onorevolissimo uomo di Stato italiano, si esaminarono una ad una le varie imposte, e ad una ad una si dichiararono tutte pessime, tutte insostenibili, tutte insopportabili; per modo che il presidente fu messo in fine a

chiedere: ma con che cosa si provvederà ai bisogni dello Stato? (*Clarità*)

Gli si rispose: coll'imposta dell'avvenire; e anch'io vorrei, o signori, potervi dire: provvediamo coll'imposta dell'avvenire che forse è l'imposta prediletta dell'onorevole mio amico Musolino. Ma pur troppo in fatto d'imposte non si può aspettare; pur troppo non si ha spesso la scelta che fa imposte spiacenti; pur troppo si richiedono le imposte del presente. (*È vero!*) E poi, che sono questi mezzi momentanei, questi sacrifici di dodici, di sedici milioni in confronto colla urgenza delle condizioni in cui ci troviamo e collo stato di guerra che ci sovrasta? Certo le imposte sono gravi; ma più gravi sono i nostri bisogni, ma più grave è la nostra situazione. Quando si domandano sacrifici necessari all'onore e alla vita della patria, basta bene dimostrare che questi sacrifici non sono impossibili!

Perciò io mi affido che voi tutti voterete e di gran cuore le imposte del presente, dell'imperioso presente, e non cercherete di sottrarvi a questa battaglia, da cui dobbiamo uscire vincitori, se vogliamo uscire onorati. Io sono persuaso anzi, che voi sarete lieti e superbi di compiere quest'opera di patria devozione chiedendo al paese il sacrificio dei 140 milioni che la Commissione vi propone per compiere almeno idealmente il suo assetto finanziario. M'è scappata questa parola, e non la ritratto. Prima di tutto bisogna che cessi l'incertezza paurosa d'un manco crescente e indefinito d'una malattia organica del nostro bilancio: prima di tutto è necessario che noi veggiamo chiaro nelle nostre entrate, nelle nostre spese, nei nostri debiti, nel nostro avvenire. Noi non riusciremo ad aver fede in noi, se non colla coscienza d'aver fatto ogni sforzo, anche di denaro, per menar a termine la grande impresa che abbiamo tra mano. Pensate al nostro credito, all'insulto che ora ci fa l'Europa, credendo che non avremo coraggio di dar il nostro denaro, dopo d'aver offerto il nostro sangue alla patria. Noi dobbiamo rispondere alle accuse, creando allo Stato, non aumento di debiti, ma di rendite reali e durevoli. Noi dobbiamo mostrare che come sappiamo combattere, così sappiamo pagare. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. È stato inviato al banco della Presidenza il presente ordine del giorno:

« La Camera, considerando l'aumento del prezzo del sale come una necessità meramente temporanea, resa imperiosa dalle attuali contingenze politiche, passa alla votazione dell'articolo 28. »

Firmati: Piolti-De' Bianchi, Molinari, Lualdi, Bargoni, Damiani, Zanardelli, Oliva e Polti.

Secondo l'ordine del giorno si dovrebbe passare alla votazione dell'articolo 28, ma prima vi sono gli emendamenti o sostituzioni di altri progetti di tariffa al progetto della Commissione.

BATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. Faccio osservare all'onorevole presidente che, a mio credere, prima di tutto si dovrebbe mettere a partito la tariffa, perchè allora tutte le opinioni che furono espresse nel corso della discussione potrebbero essere sottoposte al giudizio della Camera. Anzi tutto mi pare doversi mettere ai voti i prezzi proposti dalla Commissione, perchè sono più larghi, e poi si verrebbe agli emendamenti che portano prezzi minori. Deliberata la tariffa in quel modo che la Camera crederà conveniente, allora si passerà alle altre votazioni. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Parmi che l'onorevole Rattazzi abbia perfettamente ragione.

(*Rumori — Molti deputati domandano la parola.*)
Ascoltino; e poi faranno le loro osservazioni.

Ora non si tratta di votare sull'articolo 28 che ha preso il numero 24; si tratta di votare sulla tariffa.

Vi sono più progetti di tariffe; ve ne è uno proposto dalla Commissione che è il più largo; ve ne è un altro, che dirò medio, ed è quello proposto dagli onorevoli Torrigiani e De Filippo. Ve ne è un terzo, che è il più ristretto e che fu proposto dall'onorevole Ungaro. Mi sembra che l'onorevole Rattazzi dica giustamente, doversi cominciare dal mettere ai voti la proposta più larga. (*Rumori*)

E come no? Può darsi che alcuni i quali sarebbero disposti a votare per l'emendamento Torrigiani e De Filippo, quando non fosse approvato il progetto della Commissione, darebbero il voto contro questo emendamento, se fosse messo a partito prima del progetto della Commissione.

Mi pare che logicamente si debba incominciare dalla proposta più larga.

La parola è all'onorevole De Filippo.

DE FILIPPO. Mi permetto di osservare che non è possibile fare una distinzione fra l'articolo e la tabella. L'uno e l'altra non costituiscono che un tutto complesso.

Ora che cosa abbiamo fatto noi, Torrigiani ed io?

Abbiamo presentato un emendamento alla tabella annessa all'articolo, del quale questa fa parte sostanziale ed integrante. Quindi non si può disgiungere una parte dall'altra e farne due diverse votazioni. Per lo che trattandosi di un emendamento, non ci può essere neppur l'ombra del dubbio, che e per il regolamento e per la costante giurisprudenza della Camera, esso debba avere la preferenza. Epperò credo nel mio diritto d'insistere, senza aggiungere altre ragioni, che venga sottoposto alla votazione della Camera prima della proposta della Commissione, la quale non è altro che l'articolo del suo progetto di legge che riceve il suo compimento dalla tabella che gli fa seguito, e che forma, come diceva da principio, un tutto indistinto ed assoluto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Torrigiani e De Filippo in-

titolarono il loro emendamento così, « *i sottoscritti propongono la sostituzione della seguente tariffa per la vendita de' sali.* Dunque essi intesero sostituire un progetto di tariffa al progetto di tariffa proposto dalla Commissione.

Non basta. Nel votare gli articoli di questi progetti di legge, che avevano degli allegati, tutte le volte che è stato necessario per le proposizioni fatte dai singoli deputati di discutere qualche emendamento ad un allegato, si è incominciato dal discutere e dal votare sull'allegato medesimo, e poi si è votato sull'articolo che ad esso si riferiva; quindi ripeto, la Camera deciderà, ma credo che sia più razionale e più logico il mettere prima a partito il progetto di tariffa proposto dalla Commissione, perchè è più largo degli altri.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetterà la Camera che entri in questa questione d'ordine, perchè io credo che essa ha moltissima influenza sulla votazione.

La Commissione propone, come iniziativa presa dinanzi alla Camera, un emendamento alla tariffa oggi vigente.

Voci a sinistra. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando alla Camera il permesso di svolgere il mio pensiero.

L'iniziativa si prende da uno dei tre poteri. Ora, io rammento a questa Camera che il Governo non ha presa l'iniziativa dell'aumento dell'imposta sul sale; l'iniziativa viene da alcuni vostri colleghi ai quali avete dato il mandato di fare simile proposizione. (*Rumori*)

Voci a sinistra. No! no!

MINISTRO PER LE FINANZE. Signori, io credo di essere perfettamente nei limiti della teorica costituzionale; una prevenzione può nel momento far credere che io erri, ma io me ne appello alla Camera, e credo che per poco essa vi rifletta mi darà ragione. La Camera ha dato ad alcuni de'suoi membri il mandato di prendere delle iniziative e la Commissione che avete incaricata di questi studi vi propone di modificare la tariffa dei sali, portando il prezzo nella medesima segnata a quello che essa Commissione vi indica. Alcuni altri membri di questa Camera sostituiscono a questa proposizione d'iniziativa parlamentare, un'altra proposizione, quale è quella degli onorevoli De Filippo e Torrigiani; altri membri infine propongono una terza modificazione.

Dunque nell'ordine di queste modificazioni avete a seguire le consuetudini ed il regolamento, che vogliono sia prima messa ai voti la proposizione che più si discosta dalla tariffa esistente. Ora, poichè la proposta della Commissione più d'ogni altra si discosta dalla tariffa esistente, credo che prima debba essere messa ai voti. (*Interruzioni e conversazioni animate*)

Se la Camera ha la pazienza di ascoltarmi, converrà con me che è questa una necessità logica, e lo dimostrerò. È una necessità logica, perchè è una con-

seguenza della legge delle probabilità applicata alle votazioni delle assemblee.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio.

MINISTRO PER LE FINANZE. In effetto, signori, immaginate un deputato il quale voglia l'aumento dell'imposta sul sale, e condiscenda alla proposta della Commissione. Questo deputato quando sia posta ai voti la tariffa proposta dalla Commissione si leverà per appoggiarla. Supponete per poco che la maggioranza non approvi questa tariffa; il medesimo deputato, il quale vuole in genere l'aumento dell'imposta sul sale, voterà in favore anche dell'emendamento Torrigiani, e potrà concorrere con altri deputati a formare una maggioranza. Ma se voi mettete prima ai voti l'emendamento Torrigiani, il deputato da me immaginato, volendo il massimo dell'aumento, non voterà l'emendamento, e siccome per la combinazione del voto di altri deputati, la seconda votazione, quella che potrebbe cadere sul maggiore aumento, non troverebbe più la maggioranza stessa, il deputato non potrebbe più votare. Dunque sarebbe violata pel metodo della votazione la libertà che ha ciascuno di esprimere il suo voto sotto tutte le forme possibili. Ecco perchè io vi diceva che se per poco voi abbiate la pazienza di freddamente considerare la cosa, troverete che è conforme, non soltanto al regolamento, ma alla logica, di votare prima le proposizioni più gravi, e poi quelle meno gravi, acciocchè ciascuna abbia il suo vero grado di probabilità di riuscita.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pepoli.

Voci. Ai voti! ai voti!

PEPOLI. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ungaro.

UNGARO. Cedo il mio turno di parola all'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Valerio.

VALERIO. Io voterò colla Commissione; ciò lo dico appunto per far vedere come in questa questione sono affatto indipendente. Ma io credo che, se si vuol seguire con retto giudizio la legge della probabilità, se si vuole liberi i voti che ci dividono attualmente in questa Camera, perchè ciascheduno possa seguire la giusta progressione nella votazione (che più o meno si presenta sempre con alcuni inconvenienti sia partendo dall'uno che dall'altro estremo), io credo che bisogna cominciare a votare quella proposta che più si discosta dal progetto della Commissione, e lo dimostrerò brevemente.

Prima di tutto io credo che la proposta della Commissione, non si può considerare come un emendamento.

La proposta della Commissione è la vera proposta; è la proposta principale che sta davanti a noi; ed appunto, se egli è vero, che la Commissione è sorta con iniziativa sua per mandato della Camera, appunto perciò sarà vero che la proposta della Commissione è la principale.

Ora io seguirò la votazione nelle varie ipotesi.

Le opinioni che si separano dalla Commissione tendono a diminuire la proposta: chi tende a diminuirla di più è quella dell'onorevole Ungaro. Ora è evidente che quando le persone che votano la proposta dell'onorevole Ungaro fossero chiamate a votare in prima sulla proposta della Commissione, essi, come quelli che votano coll'onorevole Torrigiani, come quelli che votano tutte le proposte che tendono a diminuire, voterebbero contro la prima proposta nell'idea di fare trionfare ciascuno la proposta loro.

Se invece è scartata l'idea dell'onorevole Ungaro, evidentemente l'onorevole Ungaro e i suoi amici, si uniranno alla proposta Torrigiani e così di seguito: mentre altrimenti l'onorevole Ungaro ed i suoi colleghi troverebbero preclusa la via al loro voto.

In fatto la proposta concreta è quella della Commissione, le altre proposte sono emendamenti alla proposta della Commissione.

O si segue la via del nostro regolamento, che vuole che prima si votino gli emendamenti, epperò quelli che più si discostano dalla proposta principale, o si segue le via della probabilità.

Io credo necessario, e conveniente che si metta ai voti prima la proposta che più si discosta dalla proposta della Commissione, poi quella dell'onorevole Ungaro, poi quella dell'onorevole Torrigiani, in fine quella della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

DEPRETIS. Io vorrei fare un commento al ragionamento dell'onorevole mio amico Valerio, il quale ha osservato che sarebbero pregiudicati gli emendamenti proposti dai signori Torrigiani ed Ungaro se non avessero la precedenza, secondo la regola che gli emendamenti hanno la precedenza sulla proposta principale.

Mi permetta l'onorevole Valerio di dirgli che allora ci sarebbe un emendamento che si scosta anche più degli emendamenti Torrigiani ed Ungaro dalla proposta della Commissione, e sarebbe l'ordine del giorno puro e semplice, che lascierebbe tal quale la tariffa come è stabilita dalle leggi attuali. (*Sì! sì!*)

Ora mi permettano di domandare: cos'è l'ordine del giorno puro e semplice? È una tale proposta che non lascierebbe conoscere la volontà della Camera su tutte le proposte che sono in discussione ed impedirebbe ben anche la discussione.

Ora qual è il sistema che in buona fede dobbiamo seguire? Quello che lascia maggior libertà ai singoli deputati di discutere la loro opinione e d'esprimere il loro voto. Qui non si tratta di proposte di cui l'una debba necessariamente considerarsi l'emendamento dell'altra, ma si tratta di diverse proposte che sono in discussione... (*No! no!*) si tratta di diverse tariffe. Ora, quando ci sono diverse proposte numeriche, di

quantità, a quale si deve dare, logicamente, la preferenza? Alla più ampia, a quella che lascia intatte tutte le altre questioni.

In questo modo, se voi votate prima sulla proposta della Commissione, o questa proposta è accettata, e sarà perchè su questa proposta evvi una decisa maggioranza, o non sarà accettata, e nessuna delle altre proposte, compreso l'ordine del giorno puro e semplice, sarà pregiudicata. Non resta pregiudicata la proposta Torrigiani, perchè quelli che hanno voluto un aumento qualunque, che andava fino alla proposta della Commissione, tuttavia, vedendo che quella proposta non riunisce la maggioranza, volendo pur ritrarre qualche frutto anche da questo cespite, si disporranno ad acconsentire alla proposta Torrigiani. Così se non prevalessse la proposta Torrigiani, e ve ne fosse una che senza elevarsi sino a quel limite, pure rendesse un qualche maggiore introito allo Stato, ci sarebbero sempre quelli che aderirebbero a questa proposta nell'interesse della finanza.

In fine se nessuna di queste proposte ottenesse la maggioranza, ciò vorrebbe dire che la Camera vuol mantenere la tariffa tal quale è, e non è disposta ad accettare un aumento qualunque sul prezzo del sale: ma in tal maniera a nessuna opinione sarebbe impedito di manifestarsi.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEPRETIS. Io potrei citare dei precedenti della Camera in questo senso; per esempio, la votazione che si è fatta sulla tariffa della birra; ma io credo che basti fermarsi un momento con attenzione sul sistema da me indicato e sulla convenienza di serbare la maggiore libertà di votazione a ciascuno di noi, perchè si venga nella determinazione di mettere anzitutto ai voti la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Romano.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura su questa discussione, chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Pongo dunque ai voti se debba prima mettere a partito la proposta di tariffa della Commissione, oppure l'altra.

Chi è d'avviso che si debba mettere ai voti la proposta della Commissione, si alzi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

È stata domandata la votazione per appello nominale sulla tariffa.

Prima di dare lettura di queste domande, sono in dovere di annunciare alla Camera, che gli onorevoli Restelli e Zaccheroni, i quali sono assenti per urgentissimi affari, hanno domandato un congedo, il primo di otto giorni, ed il secondo di tre.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi saranno accordati.

(Sono accordati.)

Ora si darà lettura di due domande di squittinio nominale:

« I sottoscritti deputati domandano che si proceda per appello nominale alla votazione, tanto nell'articolo 28 della legge in discussione, quanto su di ogni emendamento che al detto articolo si riferisce.

« Rega, Amore, Calvanese, Spinelli, De Blasio Scipione, Ungaro, Volpe, Carbonelli, Vollaro, Spanò-Bolani, Minervini.

« I sottoscritti si associano ad altra simile domanda, se fosse già stata presentata, ed in caso contrario domandano essi direttamente la votazione per appello nominale, tanto sull'articolo 28, ora 23 della legge in discussione, quanto sopra gli emendamenti proposti al medesimo o all'allegato che vi corrisponde:

Carcani, Ricciardi, Ungaro, Del Zio, Arcieri, DeWitt, Pelagalli, Golia, Volpe, Romagnoli, Deodato, Del Re, Rossi, Norante. »

MASSARI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

MASSARI. La mia mozione d'ordine è una preghiera che rivolgo all'onorevole signor presidente.

Io gli ho annunciato fin da ieri che intendeva che mi concedesse facoltà di parlare per fare una dichiarazione sul complesso della legge, ora domando se crede che questo sia il momento per farla o se debbo farla dopo. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Io aveva presente la sua domanda, come pure quella dell'onorevole La Porta; ma, la Camera avendo deliberato la chiusura sulla questione relativa all'articolo 28, io mi riservava di dare a lei e all'onorevole La Porta la parola prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto sulla legge.

L'ordine del giorno, mi pare, che si debba mettere ai voti prima dell'articolo; perchè conclude dicendo: *passa alla votazione dell'articolo.*

BARGOM. Domando la parola.

Io vorrei pregare l'onorevole presidente di voler mettere ai voti l'ordine del giorno che alcuni miei amici ed io abbiamo firmato, perchè esso, più che altro, si riduce ad una dichiarazione o spiegazione del voto.

Ora è indispensabile che questa preceda la votazione per appello nominale, che è destinata sempre ad avere un significato essenzialmente politico. Mi pare che in questi momenti, se l'appello nominale non è preceduto da una dichiarazione di una parte almeno di quelli che votano l'articolo, non per un principio politico, ma per un vivissimo sentimento delle necessità presenti, esso potrebbe condurre ad una meno retta interpretazione del voto medesimo. Io anzi, se mi fossi creduto abbastanza autorevole, avrei rivolto preghiera agli onorevoli nostri colleghi, che hanno chiesto l'appello nomi-

nale, di voler ritirare la loro domanda, imperocchè quell'appello nominale, soprattutto preceduto come fu da certi discorsi, che ebbero luogo in occasione della discussione di questa tassa, acquisterebbe un significato molto odioso, un significato a cui certamente non hanno pensato gli onorevoli deputati che lo proposero. Mentre, non essendovi la prevalenza d'un concetto politico, voteremo probabilmente da parecchie parti l'articolo senza tener conto dei banchi in cui sediamo, l'appello nominale parrebbe non avere altro scopo che d'indicare quali sono qui dentro gli amici e quali i nemici del popolo (*Forti interruzioni*), o chi sa qual altra cosa...

Precisamente queste interruzioni, ch'io spero vengano in gran parte da quelli che hanno firmata la domanda dell'appello nominale, mi provano quello che ho detto, cioè che i proponenti non hanno pensato al significato... (*Rumori*) che la loro proposta poteva acquistare. Ad ogni modo io abbandono interamente al loro criterio il lasciare o il ritirare la loro domanda.

Ciò di cui mi preoccupa e di cui prego nuovamente l'onorevole presidente e la Camera, si è di dare la precedenza alla votazione dell'ordine del giorno, anziché alla tariffa di cui si tratta.

VENTURELLI. Ho domandato la parola sulla proposta dell'onorevole Bargoni.

Una voce. La discussione è chiusa.

VENTURELLI. Il signor presidente si deve ricordare, che gli ho domandato la parola, quando l'ha domandata l'onorevole Bargoni e che l'onorevole Depretis l'ha domandata ora.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Venturelli.

VENTURELLI. Io mi associo completamente alle parole dell'onorevole Bargoni per ciò che riguarda l'appello nominale e mi ci associo tanto più, che io voterò contro la Commissione, per le tasse sul sale. Non posso però soscrivere al desiderio dell'onorevole Bargoni, cioè che si metta ai voti prima il suo ordine del giorno, perchè ciò pregiudicherebbe la questione.

Voci. No! no!

VENTURELLI. Ve lo provo. L'ordine del giorno presenta un aumento sulla tariffa esistente; infatti dice: « in vista solamente delle circostanze straordinarie, ecc., si passa alla votazione dell'articolo. » Ora nel sistema che si è adottato, di votar prima la tariffa della Commissione, e poi quelle proposte sugli altri emendamenti, può succedere benissimo il caso che rigettata quella della Commissione si rigettino anche le altre tariffe e rimanga in vigore la tariffa attuale. In tal caso l'ordine del giorno Bargoni votato dalla Camera sarebbe una inconseguenza.

Io mi oppongo quindi a che quest'ordine del giorno sia messo ai voti prima che la Camera si sia pronunciata sulla proposta della Commissione e sulle altre proposte degli emendamenti.

DEPRETIS. Dichiaro a nome della Commissione che la

medesima s'associa interamente all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Bargoni.

La Commissione non ha mai creduto che questa tassa del sale, massime com'è stabilita, dovesse entrare stabilmente nell'assetto normale delle finanze italiane: la Commissione non ha mai considerato questa tassa, così aumentata, che come un provvedimento temporaneo dettato da un'imperiosa necessità, ma che dee scomparire appena altre risorse ne potranno tener luogo.

Detto questo osserverò che coloro i quali son disposti a consentire un aumento qualunque alla tariffa attuale sul sale, non devono esitare a votare in favore dell'ordine del giorno Bargoni.

VENTURELLI. Non lo voto.

DEPRETIS. Se non è disposto a votare un aumento, non può votare l'ordine del giorno Bargoni, il quale pel concetto, ond'è informato, impegna chi lo vota a votare un aumento qualunque.

Mi par dunque che la posizione fattaci dall'onorevole Bargoni sia abbastanza chiara, perchè ogni deputato possa prendere senza esitazione il suo partito.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Massari.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Venturelli insiste nella sua idea?

VENTURELLI. V'insisto e dico che il deliberare prima sull'ordine del giorno Bargoni pregiudica il voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bargoni ha esternato il desiderio che coloro, dai quali fu domandato l'appello nominale, non insistessero nella loro domanda.

Se dovessi domandare a ciascuno dei molti deputati, che hanno sottoscritto la dimanda dell'appello nominale, se v'insista, o no, si perderebbe non poco tempo.

Essendosi opposto l'onorevole Venturelli a che si metta ai voti l'ordine del giorno proposto dai deputati Piolti De'Bianchi, Bargoni ed altri, prima della tariffa, bisogna che consulti la Camera in proposito.

Intanto do nuova lettura di quell'ordine del giorno.

« La Camera, considerando l'aumento del prezzo del sale come una necessità meramente temporanea resa più imperiosa dalle attuali contingenze politiche, passa alla votazione dell'articolo ».

CRISPI. Io mi associo a quest'ordine del giorno.

(Si associano parimente i deputati La Porta, Tamaio, e Mordini.)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti. (*Scoppio di voci.* No! Ai voti!)

SANGUINETTI. Ma io prego l'onorevole presidente...

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio.

Ha chiesta la parola per una mozione d'ordine... (*No! — Ai voti!*)

SANGUINETTI. Onde conciliare le due opinioni, io prego il signor presidente a voler associare nella votazione l'ordine del giorno Bargoni alla proposta della Commissione, a metterli a partito complessivamente.

Voci. No! no!

MINISTRO PER LE FINANZE. È naturale che l'ordine del giorno, servendo di preparazione al voto di coloro i quali adottano un aumento qualunque, sia quello della Commissione, sia quello proposto da altri, deve essere votato indipendentemente e preliminarmente. Dico queste parole perchè sappia la Camera che l'ordine del giorno è accettato anche dal Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti insiste sulla sua mozione d'ordine?

SANGUINETTI. No.

PRESIDENTE. Pongo finalmente ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Piolti, Bargoni e da altri.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti il progetto di tariffa proposto dalla Commissione.

Si procederà ai voti con appello nominale. I signori deputati che approvano il progetto di tariffa proposto dalla Commissione risponderanno sì, e sono pregati di rispondere a voce alta. I signori deputati, i quali non approvano il progetto di tariffa presentato dalla Commissione, sono pregati di rispondere no.

(Si fa l'appello nominale.)

Votarono contro:

Allievi — Amore — Arcieri — Asproni — Avezana — Balsano — Berti-Pichat — Bertolami — Bianchi — Bossi — Botta — Bove — Brunetti — Cafici — Calvanese — Calvo — Camerini — Cancellieri — Cannella — Carcani — Carbonelli — Casarini — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Checchetelli — Cocconi — Comin — Confalone — Corsi — Costa Luigi — Cumbo-Borgia — Curzio — D' Ayala — De Blasio Tiberio — De Filippo — Del Medico — Del Re — De Luca — Del Zio — De Martino — Deodato — De Riso — De Witt — Di Blasio Scipione — D' Ondes-Reggio — Errante — Fossombroni — Galletti — Garzoni — Gianoglio — Gigante — Giordano Luigi — Golia — Goretti — Greco Antonio — Guttierrez — Lazzaro — Leonij — Lo Monaco — Lovito — Macchi — Majorana-Calatabiano — Majorana Salvatore — Mannetti — Mantegazza — Marazio — Martinelli — Marzi — Mascitelli — Mauro — Mazzucchi — Miceli — Morelli Carlo — Morelli Donato — Norante — Orsetti — Panattoni — Papa — Paparo — Pelagalli — Pepoli — Pianciani — Piola — Plutino Antonino — Puccioni — Pugliese — Raffaele — Rasponi Achille — Rega — Ricasoli — Ricciardi — Romagnoli — Romano Giuseppe — Ronchei — Rossi — Rubieri — Ruschi — Sabini — Salvagnoli — Sanna — Sebastiani — Seismit-Doda Federico — Servadio — Silvani — Silvestrelli — Sineo — Solidati — Spanò-Bolani — Speciale — Spinelli — Sprovieri — Torrigiani — Toscanelli — Toscano — Tozzoli — Trigona Domenico — Ungaro — Venturelli — Viacava — Volpe — Zini.

Votarono in favore:

Agnini — Alfieri — Andreucci — Araldi — Arrivabene — Baino — Bandini — Barracco — Bargoni — Bellazzi — Beneventani — Berardi — Berti — Betti — Biancheri — Borelli — Borgatti — Bortolucci — Briganti-Bellini Bellino — Briganti-Bellini Giuseppe — Broglio — Caccioppo — Calandra — Camerata Scovazzo Lorenzo — Cantoni — Cantù — Carboni — Casaretto — Castelli Demetrio — Chiaves — Colocci — Conti — Coppino — Cordova — Correnti — Corsini — Cortese — Crispi — D' Ancona — D' Aste — De Benedetti — De Blasiis — De Capitani — De Cesare — Demaria — Depretis — De Vincenzi — Di Monale — Di Revel — Ercole — Ferraris — Fiastrì — Finali — Finzi — Fossa — Gibellini — Giustinian — Grattoni — Gravina — Greco-Cassia — Griffini — Grossi — Guerrieri-Gonzaga — Jacini — La Marmorata — Lanza Giovanni — La Porta — Lualdi — Luzi — Marchetti — Mari — Martini — Massari — Melegari — Mellana — Minghetti — Molinari — Monti Coriolano — Monzani — Mordini — Morini — Morosoli — Musmeci — Musolino — Napoli — Nervo — Nisco — Peruzzi — Pescatore — Pettinengo — Pieri — Piolti De' Bianchi — Pisanelli — Poerio — Polti — Rasponi Gioachino — Rattazzi — Sanguinetti — Sella — Sgariglia — Sommeiller — Spaventa — Tamaio — Tenca — Tommasini — Torielli — Trevisani — Valerio — Visone.

Assenti:

Acclavio — Accolla (in congedo) — Acquaviva — Aliprandi — Amaduri — Andreotti — Angeloni (in congedo) — Ara — Arnulfi (in congedo) — Assanti — Asselta — Avellino — Avitabile — Badoni — Bartolucci (in congedo) — Basile (in congedo) — Bertani — Berteza (in congedo) — Bertini — Bertolino — Bichi — Bixio (in congedo) — Boggio — Boncompagni (in congedo) — Bonomi (in congedo) — Borsarelli — Bottero — Botticelli — Bracci (in congedo) — Brida (in congedo) — Brignone (in congedo) — Cadolini (in congedo) — Cairoli (in congedo) — Caldesi — Calvino (in congedo) — Camerata Scovazzo Francesco — Camozzi — Capone — Carini (in congedo) — Carletti-Giamperi (in congedo) — Carrara — Castagnola — Castellani — Castelli Federico — Castelli Luigi — Cattaneo — Catucci — Cavallini (in congedo) — Cedrelli (in congedo) — Chiassi — Ciccarelli — Cipriani — Civinini — Cognata (in congedo) — Colesanti — Corte (in congedo) — Costa Antonio — Cugia (in congedo) — Cuzzetti (in congedo) — Damiani — D'Amico (in congedo) — Damis (in congedo) — Danzetta (in congedo) — De Blasio Filippo — De Boni — Del Giudice — Delitala — Della Monica — De Rosa —

Di Figlia — Di Roccaforte — Ercolani — Fabbri (in congedo) — Fabrizi (in congedo) — Facchi — Fanelli — Farina — Farini (in congedo) — Fazio-Salvo — Ferrantelli — Ferrara — Ferraciu — Fiorenzi — Fioretti — Frapolti — Friscia — Gaola-Antinori — Garibaldi — Genero — Giordano Francesco — Giuliano — Giunti — Grella — Guastalla (in congedo) — Guerrazzi (in congedo) — Guerzoni (in congedo) — Guicciardi — Guglianetti — La Masa — Lanza-Scalea — Legnazzi (in congedo) — Maccabruni — Maggi — Magnoni — Majorana Benedetto — Malenchini (in congedo) — Mancini Girolamo (in congedo) — Mancini Stanislao — Marchione — Marcone — Marolda-Petilli (in congedo) — Marsico — Martire (in congedo) — Massa — Massarani (in congedo) — Matina — Mazzarella (in congedo) — Mezzanotte — Minervini (in congedo) — Molfino (in congedo) — Mongenet — Monti Francesco (in congedo) — Morelli Giovanni (in congedo) — Mozzoni — Mussi — Muzi — Negrotto (in congedo) — Nicotera (in congedo) — Oliva — Olivieri — Orsini — Pains — Panciatichi (in congedo) — Pasella — Peluso — Pescetto (in congedo) — Petitti (in congedo) — Petrone Francesco (in congedo) — Petrone Pasquale — Piccolomini — Piroli (in congedo) — Pisacane — Pissavini — Pizzi — Polsinelli — Plutino Agostino — Praus — Protasi (in congedo) — Pulce — Raeli — Ranco — Ranieri — Restelli (in congedo) — Riberi — Ricci Giovanni — Ricci Vincenzo — Ripandelli — Rizzari — Robecchi — Rogadeo — Romano Liborio — Rorà — Sabelli — Salaris — Salomone (in congedo) — Samaritani (in congedo) — San Donato — Scalini (in congedo) — Schininà — Scoti — Seismit-Doda Luigi (in congedo) — Semola — Serpieri — Serra Luigi — Serra Cassano — Serristori (in congedo) — Siccardi (in congedo) — Sipio — Sirtori (in congedo) — Spasiano — Spurgazzi — Stocco — Tecchio — Tedeschi (in congedo) — Testa — Toffano — Tonelli (in congedo) — Torre — Trigona Vincenzo — Valitutti — Varese (in congedo) — Vecchi — Veggezi — Villa Tommaso (in congedo) — Villa Vittorio — Vinci — Visconti-Venosta — Visocchi — Vollaro (in congedo) — Zaccheroni (in congedo) — Zanardelli.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 230
 Risposero no 121
 Risposero sì 109

(La Camera rigetta.)

Ora si dovrebbe...

Una voce. A domani!

PRESIDENTE. Spero che la Camera vorrà votar subito; e credo che la deliberazione sia facilitata, perchè gli onorevoli De Filippo e Torrigiani concordano... (*Sì! sì!*)

TORRIGIANI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Io dico quello che hanno proposto; e poi l'onorevole Torrigiani avrà la parola.

Hanno proposto, che il prezzo del macinato di Volterra invece di 57, sia portato a 70, e che quello del raffinato, invece di 71 sia portato ad 80. Ma poi è venuto a dichiararmi l'onorevole De Filippo, e vi ha aderito anche l'onorevole Ungaro, che avrebbero accettate, quanto a queste partite, le cifre proposte dalla Commissione.

TORRIGIANI. Perfettamente.

RICCIARDI. Domando la parola per una dichiarazione, anzi due. (*Rumori*)

In nome mio e de' miei colleghi che chiesero l'appello nominale, dichiaro non esigerlo per gli emendamenti. Dichiaro poi che, dopo i mutamenti fatti alla proposta Torrigiani e De Filippo, io cesso dall'associarmi.

PRESIDENTE. Voterà contro.

Il deputato Lanza ha la parola.

LANZA GIOVANNI. Giacchè vedo che l'onorevole Torrigiani ha modificato la sua proposta, io ne farei un'altra, e sarebbe di portare il prezzo del sale, invece di 52 centesimi, a 50 centesimi, oltre il decimo di guerra, che farebbe 55 centesimi. (*Mormorio*)

Voci. No! no!

PEPOLI. Domando la parola.

LANZA GIOVANNI. Mi risulta che nel riparto del chilogramma per la vendita al minuto si presterebbe assai meglio questo prezzo dell'altro, e che ne deriverebbe anche qualche milione di più alle finanze.

Terrei poi ferma in quanto agli altri prezzi pei sali di Volterra, e macinato, la tariffa della Commissione, giacchè mi pare sia esagerata quella proposta dall'onorevole Torrigiani.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Lanza: gli onorevoli proponenti hanno già dichiarato di concordare quanto al prezzo per gli altri sali colla tariffa della Commissione.

LANZA GIOVANNI. Allora io desumo un argomento di più in favore della mia proposta, inquantochè se vi è troppa differenza di prezzo, tra il sale raffinato ed il sale comune, ne seguirà una sensibile diminuzione nella consumazione del sale raffinato e macinato, perchè ad ognuno converrà di prendere del sale comune, raffinarlo e macinarlo. Inoltre si consideri bene che il sale di Volterra, il sale raffinato, è consumato molto nelle provincie toscane, dimodochè sarebbe in modo particolare aggravata questa provincia.

Parmi adunque che questa proposta di transazione si dovrebbe accettare sia per ragione, direi quasi, amministrative e di vendita, perchè come dissi, il prezzo da me proposto si presta di più nella vendita al minuto, alle divisioni e suddivisioni, sia perchè renderebbe qualche milione di più alle finanze; finalmente, perchè in tal modo si otterrebbe una grande maggioranza nel voto, e questa legge ha appunto d'uopo di un voto solenne che le dia la forza e l'autorità necessaria.

La Commissione non parla per impegno, o per amor

proprio, ma nell'intento unico della migliore riuscita di questa legge. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Io domando agli onorevoli Torrigiani e De Filippo se concorderebbero anche in questa modificazione proposta dalla Commissione, che cioè il prezzo del sale comune anzi che essere fissato a 52, fosse fissato a 50 centesimi il chilogramma, oltre il decimo di guerra.

LANZA GIOVANNI. L'onorevole mio collega Sella desidererebbe dire due sole parole riguardo al sale che deve servire per l'industria: trattandosi di questa interessante materia, spero che la Camera non avrà difficoltà di ascoltarlo. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Io debbo rammentare alla Camera che la discussione è chiusa; se poi la Camera lo desidera, io do la parola...

UNGARO. Se vien concessa la parola all'onorevole Sella, non mi vi oppongo; ma rammento all'onorevole presidente, che anch'io l'ho dimandata e che perciò mi compete, nè perchè l'abbia prima l'onorevole Sella, io intendo di rinunciare al mio diritto di averla.

PRESIDENTE. Ella ha chiesta la parola per fare una dichiarazione soltanto, ed io le manterrò la parola. D'altronde è indubitato che le ne spetta il diritto, avendo proposto uno degli emendamenti.

PEPOLI. Domando la parola per una mozione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PEPOLI. Io credo che la discussione è chiusa e che non si possano più proporre emendamenti.

Vi è l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, al quale io ed i miei amici ci associamo; domando quindi che sia posto ai voti.

GUTTIEREZ. Domando la parola.

PEPOLI. Io sono d'avviso che dopo aver deliberato sulla proposta della Commissione, che si volle posta ai voti per la prima, non si possano proporre nuovi emendamenti.

Se la Camera ammette che la Commissione proponga un nuovo emendamento, io domando la parola contro l'emendamento Lanza.

A me poi pare sia sconveniente, dopo chiusa la discussione, riaprirli di nuovo onde mettere in campo di straforo una questione che fu già risolta.

Poichè rimane l'emendamento Ungaro ora non resta che metterlo ai voti.

LANZA GIOVANNI. Io non credo di essermi allontanato dall'osservanza del regolamento colla proposta da me fatta. Si è sempre usato nel Parlamento, quando una proposta è respinta, di farne una subordinata.

Ma lasciamo a parte questa consuetudine parlamentare. Io non ho fatto altro che seguire l'esempio dell'onorevole Torrigiani, cioè di quelli che hanno firmato l'emendamento che ora si dovrebbe porre ai voti, e che l'hanno modificato. Avendo veduto che egli l'hanno

modificato, io ho creduto di seguirli per fare una proposta che credo utile.

Del resto non mi aspettava dall'onorevole Pepoli questa specie d'opposizione. Egli ha dimenticato che solamente nella seduta di ieri è venuto a proporre una aggiunta dopo che la discussione di un articolo era già terminata colla votazione, e già principata la discussione dell'articolo successivo. Ha dimenticato che ha fatto una controproposta alla disposizione presentata dalla Commissione relativamente al sale, e che la Commissione ha avuto la cortesia di chiedere alla Camera che sospendesse la discussione per esaminarla, e che l'ha atteso due giorni, perchè egli venisse da Bologna.

Non mi pare adunque che egli vi corrisponda ora con ugual cortesia.

PEPOLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PEPOLI. Mi permetta l'onorevole Lanza che io gli dica che non ho fatto attendere la Commissione, poichè le fu da me rimessa la mia proposta sin da domenica. Del resto ciò non ha che fare col caso presente.

Io ieri ho proposto un'aggiunta, e l'onorevole Lanza mi consentirà che vi è grandissima differenza fra un'aggiunta ed un'emendamento; un'aggiunta ad un articolo, anche quando è già votato, si può sempre proporre.

Osservo poi che il venir ora innanzi con un nuovo emendamento dopo che la discussione è stata chiusa, dopo che la Commissione ha voluto che la mia proposta fosse messa per la prima ai voti, è un dipartirsi dalle norme del regolamento. (*No! no!*)

DE FILIPPO. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Pepoli, mi pare veramente che noi i quali abbiamo proposto quell'emendamento non potevamo fare alcuna modificazione, e aggiungerò ancora per una ragione gravissima.

Parecchi di coloro i quali hanno votato contro la proposta della Commissione (questo almeno è il mio avviso), probabilmente hanno votato perchè, rigettata quella proposta, credevano di votare l'emendamento presentato dall'onorevole Torrigiani e da me.

Ora, quante volte noi cambiassimo per avventura in qualche parte quel nostro emendamento, verrebbe forse a togliersi la ragione impellente per la quale taluni dei nostri colleghi si indussero a votare in quel senso.

Quindi anche per questa ragione, ed a nome ancora del mio onorevole collega Torrigiani, mantengo l'emendamento come proposto da principio, e domando che sia messo ai voti precisamente senza alcuna variazione.

Una voce. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha domandata l'onorevole Torrigiani per una dichiarazione.

TORRIGIANI. Ho domandato la parola, perchè mi rincrescerebbe di lasciar passare senza osservazione quello

che disse l'onorevole Lanza, in quanto all'aver io modificato l'emendamento sulla tariffa che ebbi l'onore di proporre. Ebbene, signori, a voi che aveste la cortesia di ascoltare il mio discorso, non può essere sfuggito come io abbia dichiarato che tenendo ferma la prima parte relativa al sale comune, mi acconciava nel resto a quella dell'onorevole Ungaro, ed a quella che la Commissione ha proposto nella terza parte. Appena finito il mio discorso, l'onorevole presidente potrà farne fede, io mi sono portato al suo banco per fare che le cifre numeriche corrispondessero a quello che io aveva accennato.

DEPRETIS. Ma fatto sta che furono cambiate.

SELLA. Io non ho che a fare una semplice osservazione, la quale a mio giudizio è perfettamente accettabile malgrado le osservazioni degli onorevoli Torrigiani e De Filippo.

Infatti, questi nella tariffa che propongono non parlano ch'è del sale comune, e del macinato di Volterra e del raffinato. Non discorrono poi nè del sale proveniente dalla depurazione del nitro, nè del prezzo del sale per le fabbriche di soda, pella riduzione dei minerali per la pastorizia, agricoltura, e via discorrendo.

TORRIGIANI. Abbiamo ritenuto la tariffa della Commissione.

SELLA. Sta, che abbiano ritenuta questa tariffa, ma nello stampato distribuito alla Camera io non vedo altro. Vedo per lo contrario un emendamento dell'onorevole Guttierrez, il quale propone che per la fabbricazione della soda il prezzo del sale sia ridotto a lire 2, 50.

Ora io intendeva semplicemente sottoporre alla Camera un'osservazione, dalla quale mi pare risulti ad evidenza che per ciò che riguarda la fabbricazione della soda e la riduzione dei minerali, convenga tenere la dicitura della tariffa attuale la quale prescrive che il prezzo debba essere quello del costo.

Ed in fatti, signori, il ministro delle finanze ha testè dimostrato come il prezzo d'acquisto del sale sia per l'amministrazione dove una lira, e dove una lira e 80. Per esempio, si può avere a Napoli ed a Genova dall'amministrazione gran copia di sale a questo prezzo di lire 1 80 per quintale; ma il costo si muta d'assai e cresce molto, quando questo sale debba sopportare dei trasporti. Se, per esempio, questo sale deve essere somministrato in una vallata alpina, dove i mezzi di trasporto sono incomodi e costosi, intende benissimo la Camera, come avendosi a sostenere spese ragguardevoli, il costo del sale aumenta tanto da raggiungere la cifra di 8 a 9 lire il quintale, come ha indicato l'onorevole ministro delle finanze.

Ora, signori, volete voi mettere una tariffa la quale renda impossibile l'industria della soda in Italia, industria che sapete essere molto importante in paesi, dove vi è gran copia di zolfo, e dove si può avere soda

in quantità dall'evaporazione del sale marino? Ebbene non avreste che da adottare la tariffa che è stata qui indicata.

Per conseguenza la proposta che faccio, anche a nome de' miei colleghi, e che, a mio credere, può anche l'onorevole Guttierrez accettare, è la seguente: che si dica: *per le fabbriche di soda, di riduzioni di minerali, prezzo di costo*; e poi: *per le industrie, che l'adoperano come materia prima, ecc.* si lasci il prezzo come sta nella tariffa.

In questo modo il prezzo varierà secondo le località, ma è da notarsi che se si vuole che queste industrie fioriscano, conviene che s'impiantino in una località, dove il sale non costi molto, e bisogna che l'amministrazione possa dare questo sale a basso prezzo. Per lo contrario se vuolsi stabilire un prezzo unico, come propone l'onorevole Guttierrez, bisogna rialzare d'assai questo prezzo, e portarlo a quello indicato dall'onorevole ministro come quello che rappresenta il costo medio.

Spero quindi che non mancherà il suffragio degli onorevoli Torrigiani e De Filippo a questa proposta, e che l'accetterà anche l'onorevole Guttierrez, perchè essa realizza il suo concetto. Così si direbbe: *per le fabbriche di soda e riduzioni di minerali il prezzo di costo*, e poi si continuerebbe l'articolo della tariffa, come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Debbo dire per la verità, che gli onorevoli Torrigiani e De Filippo, la prima volta che presentarono il loro emendamento, dichiararono che riguardo ai rimanenti articoli concordavano la tariffa della Commissione. Sarà stato per errore di stampa, e se non si è riprodotta questa dichiarazione nei successivi sommari degli emendamenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non avendo io letta, perchè non stampata, questa dichiarazione io aveva inteso sempre che l'emendamento degli onorevoli Torrigiani e De Filippo fosse ristretto al sale comune, al macinato ed al raffinato. Intendeva anche, che l'emendamento Guttierrez si dovesse poi a suo tempo discutere, e per non intralciare la discussione, non aveva detto ancora l'opinione del Governo su questa parte della tariffa.

Certamente il prezzo di dodici lire per il sale occorrente all'industria è tanto alto, che non potrebbero l'industria della soda ed altre somiglianti allignare. Dirò anche che vi ha qualche pratica pendente di taluni che hanno l'intenzione appunto d'introdurre questa industria, per la quale bisognerebbe anche produrre il sale, come materia prima dell'industria medesima. Ora in questo caso il sale costerebbe ai produttori precisamente quello che costa l'altro, e coloro i quali potendo produrre essi medesimi il sale, materia prima dell'industria della soda, potrebbero averlo al prezzo a cui non potrebbe darlo il Governo. Epperò anche per lo scopo di non creare un privilegio, prego la Camera d'inserire in quest'ultima parte della tariffa, per ciò che

riflette la fabbricazione della soda, la facoltà al Governo di dare il sale al prezzo di costo.

GUTTIEREZ. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro e dell'onorevole Sella, io sono ben lieto di associarmi alla proposta della Commissione.

Può benissimo mettersi una gradazione, secondo la qualità, può darsi il sale per la fabbricazione della soda ad un prezzo anche minore di quello stesso che io aveva proposto.

Quando io indussi l'onorevole Torrigiani a svolgere il suo emendamento, mi credetti in dovere di sostenerlo; ma intendeva io di limitare il costo del sale comune a 52 centesimi, compreso il decimo di guerra: era tal cosa intesa fra noi, e credo che l'onorevole Torrigiani non mi vorrà smentire.

Quando ho inteso che dalla Commissione si faceva una proposizione di ridurlo a 50 centesimi, me ne sono meravigliato, ma non supponeva che si proponessero 50 centesimi oltre il decimo di guerra, e taluno che accettava, credeva di accettarli, compreso il decimo di guerra.

Per il che dichiaro che mantengo ferma la dichiarazione fatta dall'onorevole Torrigiani di unirmi a lui, per la prima parte del suo emendamento, di restare d'accordo per gli altri due punti, ed inoltre di essere perfettamente d'accordo colla tariffa della Commissione.

Alle osservazioni poi, dove si dice per l'ultima categoria: « per la salagione dei pesci, » si potrà dire: « i salatori di pesci saranno rimborsati di lire 3 invece di 15 proposte dalla Commissione. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prima di tutto, dopo l'appello nominale sulla tariffa proposta dalla Commissione, mi lusingo che quei signori deputati che avevano domandato l'appello anche sugli altri emendamenti non vorranno insistere...

Vari deputati. No! no! Fu già dichiarato.

PRESIDENTE. Ora la Commissione ha fatto la proposta, che il prezzo del sale comune, si porti a centesimi 50, oltre il decimo di guerra, ferme restanti del rimanente le tariffe della Commissione stessa.

Una voce. E l'emendamento Torrigiani?

PRESIDENTE. Perdoni, sarà messo ai voti. Credo che avendo fatto la Commissione non solamente quella di cui ho parlato, ma ancora altre proposte di modificazioni, occorrerà procedere per divisione.

Pongo dunque ai voti la proposta della Commissione.

Voci. No! no! (*Si parla vivamente*)

PRESIDENTE. Questo è un sottemendamento alla proposta degli onorevoli Torrigiani e De Filippo. Non so perchè non possa mettersi ai voti. Comunque sia, deciderà la Camera.

CRISPI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI. Ho inteso annunziare una proposta la quale dicesi contraria ai principii del nostro regolamento. Io osservo che l'articolo 40 del regolamento dà il diritto ad ogni deputato di far degli emendamenti; l'articolo 47 vuole che questi emendamenti sieno fatti per iscritto. Non troverete nel regolamento alcun articolo il quale impedisca ai deputati di presentare emendamenti, neanche dopo chiusa la discussione.

LANZA GIOVANNI. Questo si è sempre fatto.

CRISPI. Quindi coloro i quali credono che perchè fu chiusa la discussione sull'articolo relativo alla tariffa proposta dalla Commissione, nessun deputato possa presentare un emendamento, sono evidentemente nell'errore.

E l'onorevole presidente il quale ha accettato un sottemendamento dall'onorevole Lanza il quale parlò a nome de'suoi colleghi, non ha fatto che quello che era ne'suoi doveri, e negli usi della Camera. Non parlo per l'onorevole presidente, il quale ha fatto la parte sua, ma per coloro i quali si sono sollevati, dicendo che non si possano presentare emendamenti, o sotto emendamenti, quand'è chiusa la discussione sovra un articolo.

VENTURELLI. Domando la parola sulla mozione d'ordine.

Credo che l'onorevole Crispi abbia diretto a me le sue parole.

CRISPI. No! no!

VENTURELLI. Lo credo ed accetto le sue parole in questo senso, perchè sono intieramente contrario all'opinione da lui manifestata. Non voglio nemmeno entrare... (*Ai voti!*) Mi permettano di parlare (*Parli! parli!*)

Non voglio entrare nella questione in generale se sia permesso o no d'introdurre ora un emendamento; discuterò solo sul fatto preciso che si presenta adesso. Prima di tutto mi permetta l'onorevole signor presidente che io gli dica che quel che si è fatto, certo in vista di una circostanza straordinaria, non è stato regolare. Fu stabilito dalla Camera, dopo non breve discussione, che si dovesse votare sulla tariffa proposta dalla Commissione, indisu quella degli onorevoli Torrigiani e De Filippo. Stando così le cose nessuno aveva il diritto di parlare, nè di presentare altri emendamenti prima che non fosse esaurita la votazione su questi due. Votare ora dunque un nuovo emendamento quando la discussione sugli emendamenti è stata chiusa, e si sta per votare sull'emendamento Torrigiani e De Filippo è un andar contro il regolamento.

CRISPI. Non l'avete letto...

VENTURELLI. Allora abolitelo se non l'osservate, ma fintanto che sussiste io l'osserverò!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione che è in questi termini. (*Rumori — No!*)

VENTURELLI. Consulti la Camera.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola sull'ordine della

discussione o sul regolamento, perchè non vorrei che fosse così violata la libertà del deputato! Signori, sono 18 anni che io faccio parte del Parlamento, e mai non accadde che si facesse opposizione ad un deputato di presentare una proposta, dacchè ne era stata respinta un'altra; giammai ciò non avvenne. Ma a che conseguenza ci condurrebbe un contrario sistema? Ci si precluderebbe la via in ogni eventualità di migliorare per avventura una cattiva votazione! (*Rumori*)

VENTURELLI. Durante la votazione non si può parlare!

LANZA GIOVANNI. È inutile richiamarsi al regolamento, quando non si permette neppure alla Commissione di parlare....

VENTURELLI. No! no!

LANZA GIOVANNI. Non so comprendere la intolleranza del signor Venturelli, il quale non lascia dire due parole a chi non è della sua opinione.... (*Rumori*)

Io non comprendo che modo sia questo di interpretare la libertà parlamentare.

Io sfido l'onorevole Venturelli a citarmi un solo Parlamento, dove esista una disposizione che vieti ad un deputato di fare una nuova proposta. Egli non me lo può citare.

Nemmeno i precedenti del nostro Parlamento non furono mai in questo senso. Perciò io ritengo di essere completamente nel mio diritto e credo che sarebbe violata la libertà del deputato se si volesse impedire che una proposta venga fatta dopo che un'altra è stata respinta. Se mi parlate di discutere è un altro conto.

Per conseguenza io invito l'onorevole Venturelli e coloro che parlano nel suo senso, di citarmi un articolo che sia contrario alla nuova istanza, ed allora le darò ragione, ma finchè non può nè opporvi una disposizione dello Statuto nè del regolamento rispetti la libertà dei suoi colleghi!

PRESIDENTE. Onorevole Venturelli, io la richiamo a considerare... (*Interruzioni*)

Facciano silenzio.

Mi pare che l'onorevole Venturelli sia in un equivoco. Egli crede che, avendo votato sulla proposta della Commissione, fosse anche in votazione la proposta degli onorevoli Torrigiani e De Filippo...

Voci varie. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Lascino dire. La cosa è andata precisamente così.

Sul principio si discuteva, se dovesse darsi la priorità all'una o all'altra proposta; e la Camera deliberò, che si doveva porre in deliberazione la proposta della Commissione prima dell'altra; ma finora non è stata messa in votazione la proposta Torrigiani e De Filippo; ed io non so come sia impedito a qualunque deputato di proporre un sottemendamento da farsi alla medesima.

Se l'onorevole Venturelli insiste, io consulterò la

Camera anche su questo. Ma se non insiste, porrò ai voti il sotto-emendamento della Commissione.

VENTURELLI. Non insisto per ossequio al presidente, ma ritengo di essere affatto nella ragione.

PRESIDENTE. Lo ringrazio del suo ossequio (*ilarità*), e pongo ai voti il sotto-emendamento della Commissione.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Gli onorevoli De Filippo e Torrigiani avevano dichiarato di accettare per le altre partite le proposte della Commissione. Insistono?

DE FILIPPO. Ora ritiriamo il nostro emendamento, perchè è inutile. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Debbo ora porre ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sella e accettato dalla Commissione e dal ministro delle finanze:

« La Commissione e il ministro delle finanze concordano che per le fabbriche di soda e riduzioni di minerali il sale sia venduto al prezzo di costo. »

Il resto rimane come nella tariffa proposta dalla Commissione.

Chi approva quest'emendamento è pregato d'alzarsi. (*È approvato.*)

Occorre poi una rettificazione nell'ultima osservazione stampata. Non deve più dire lire 35 per le ragioni che brevemente accennerà l'onorevole Sella.

SELLA. È già stato indicato che ai salatori di pesci si restituisce una tal porzione del prezzo del sale, in guisa che la differenza tra il prezzo pagato ed il restituito faccia 15 lire. Qui per conseguenza si diceva di rimborsare ai salatori di pesci 45 lire che colle 15 che si vogliono far pagare ai medesimi costituivano le 60 lire che erano il primitivo prezzo proposto dalla Commissione. Ora, essendo il prezzo del sale comune stato ridotto a 55 lire bisogna dire qui 40, restituire soltanto 40 lire ai salatori di pesci.

PRESIDENTE. Se non vi ha opposizione si intenderà approvata la modificazione proposta dall'onorevole Sella,

(*È approvata.*)

Gli onorevoli Del Zio, De Blasio Scipione, Volpe proponevano l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutti gli emendamenti; ma dopo il rigetto della tariffa proposta dalla Commissione, equivaleva, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Del Zio, alla soppressione dell'articolo 24. Quindi, se credono, i proponenti di questo ordine del giorno voteranno contro l'articolo.

DEL ZIO. Abbiamo domandata la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Che, ripeto, equivale a votare contro.

Era appunto quello che diceva io; essi domandano in sostanza la soppressione dell'articolo 28.

Pongo ai voti quest'articolo.

Ne do nuovamente lettura, perchè vi è una piccola variante quanto al mese:

« La tariffa del prezzo dei sali a datare dal giorno 1°

del mese di luglio 1866 è stabilita come nell'annessa tabella, Allegato *B*, compresi però il decimo di guerra. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Sono pregati i signori deputati a riprendere i loro posti per procedere regolarmente alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto.

Contemporaneamente si procederà pure allo squittinio segreto sul progetto di legge relativo alla convenzione monetaria conclusa fra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge riguardante i provvedimenti finanziari:

Presenti	186
Votanti	185
Maggioranza	94
Voti favorevoli	145
Voti contrari	40
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge riflettente la convenzione monetaria conclusa colla Francia, col Belgio e colla Svizzera.

Presenti	186
Votanti	185
Maggioranza	94
Voti favorevoli	163
Voti contrari	22
Si astenne	1

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 7.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1° Interpellanza del deputato Torrigiani circa il decreto 4 scorso marzo relativo alla riscossione delle imposte dirette.

Discussione dei progetti di legge:

2° Soppressione delle corporazioni religiose e ordinamento dell'asse ecclesiastico ;

3° Coltivazione delle risaie ;

4° Ordinamento del credito fondiario ;

5° Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.